

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

*Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea*

2000/495/PESC:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 3 agosto 2000, recante modifica della decisione 1999/319/PESC che attua la posizione comune 1999/318/PESC concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia** ..... 1

*I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CE) n. 1745/2000 del Consiglio, del 3 agosto 2000, relativo all'importazione nella Comunità di diamanti grezzi della Sierra Leone** ..... 21
- ★ **Regolamento (CE) n. 1746/2000 del Consiglio, del 3 agosto 2000, che sospende, per un periodo limitato supplementare, il regolamento (CE) n. 2151/1999 che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità e della Repubblica federale di Jugoslavia ad esclusione della Repubblica di Montenegro e della Provincia del Kosovo, e modifica il regolamento (CE) n. 607/2000** ..... 24
- ★ **Regolamento (CE) n. 1747/2000 del Consiglio, del 7 agosto 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 2793/1999 su talune procedure di applicazione dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Sud Africa** ..... 25
- Regolamento (CE) n. 1748/2000 della Commissione del 7 agosto 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 28
- Regolamento (CE) n. 1749/2000 della Commissione, del 7 agosto 2000, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ..... 30
- Regolamento (CE) n. 1750/2000 della Commissione, del 7 agosto 2000, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali ..... 32



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

★ <b>Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali .....</b>	35
<hr/>	
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
<b>Commissione</b>	
2000/496/CE:	
★ <b>Decisione della Commissione, del 18 luglio 2000, recante modifica della decisione 97/467/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 1997] .....</b>	39
2000/497/CE:	
★ <b>Decisione della Commissione, del 18 luglio 2000, che modifica la decisione 97/778/CE e aggiorna l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 2014] .....</b>	41
2000/498/CE:	
★ <b>Decisione della Commissione, del 24 luglio 2000, concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Francia [notificata con il numero C(2000) 2198] .....</b>	54
2000/499/CE:	
★ <b>Decisione della Commissione, del 24 luglio 2000, che modifica la decisione 2000/227/CE concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Italia [notificata con il numero C(2000) 2200] .....</b>	58
2000/500/CE:	
★ <b>Decisione della Commissione, del 24 luglio 2000, che autorizza l'immissione sul mercato di «margarine spalmabili addizionate di esteri di fitosterolo» in qualità di nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2000) 2121] .....</b>	59
2000/501/CE:	
★ <b>Decisione della Commissione, del 25 luglio 2000, che modifica la decisione 97/778/CE per aggiornare l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 2258] .....</b>	61
2000/502/CE:	
★ <b>Decisione della Commissione, del 25 luglio 2000, che modifica la decisione 93/42/CEE relativa a garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati a talune parti del territorio della Comunità indenni dalla malattia e che revoca le decisioni 95/109/CE e 98/580/CE <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 2260] .....</b>	62

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 agosto 2000

**recante modifica della decisione 1999/319/PESC che attua la posizione comune 1999/318/PESC concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia**

(2000/495/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 1999/318/PESC <sup>(1)</sup>, adottata dal Consiglio il 10 maggio 1999, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, tenuto conto della posizione comune 2000/56/PESC <sup>(2)</sup> del Consiglio,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'attuazione della decisione 1999/319/PESC <sup>(3)</sup> il Consiglio ha adottato un elenco di persone segnalate ai fini della loro non ammissione nel territorio degli Stati membri.
- (2) È necessario aggiornare tale elenco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

L'articolo 1 della decisione 1999/319/PESC è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 1

Le persone cui si applica l'obbligo di non ammissione di cui all'articolo 1 della posizione comune 1999/318/PESC sono le seguenti:

Milosevic Slobodan	Presidente della RFJ
<i>Famiglia di Milosevic</i>	
Gajic-Milosevic Milica	Nuora
Markovic Mirjana	Moglie
Milosevic Borislav	Fratello
Milosevic Marija	Figlia
Milosevic Marko	Figlio
<i>Governo della RFJ</i>	
Aleksic Milutin	Direttore del Servizio amministrativo del Governo federale
Aleksov Ivan	Ministro aggiunto presso il Ministro federale delle telecomunicazioni
Andrejevic Goran	Ministro aggiunto presso il Ministro federale delle comunicazioni
Antic Bozidar	Vice Ministro, Ministro del commercio (estero)
Beko Milan	Ministro dell'economia
Bogdanovic Miodrag	Ministro aggiunto presso il Ministro federale dei trasporti
Bogdanovic Radmilo	Capo della commissione per la sicurezza del Parlamento federale, n. il 7.10.1934, passaporto diplomatico n. 016504
Bozovic Srdja	Presidente, Camera federale delle Repubbliche

<sup>(1)</sup> GU L 123 del 13.5.1999, pag. 1. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2000/176/PESC (GU L 56 dell'1.3.2000, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 21 del 26.1.2000, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 123 del 13.5.1999, pag. 3. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/370/PESC (GU L 134 del 7.6.2000, pag. 1).

Bulatovic Gordana	Vice Ministro federale per i profughi, gli sfollati e l'aiuto umanitario
Bulatovic Momir	Primo Ministro, n. il 21.9.1956, passaporto diplomatico n. 013441
Crni Branko	Consigliere principale presso il Ministero dell'interno
Djeric Velizar	Ministro dello sport
Djokic Nenad	Ex membro
Dragas Mirjana	Vice Ministro, Ministero del lavoro, della sanità e della previdenza sociale
Drobnjakovic Dejan	Ministro dei trasporti, n. il 6.11.1933
Eric Milovan	Ministro del commercio interno
Etinski Rodoljub	Consulente legale capo presso il Ministero degli affari esteri, n. il 5.3.1952, passaporto diplomatico n. 017924
Filipovic Rade	Ex membro
Gojkovic Maja	Vice Primo Ministro, n. il 22.5.1963, passaporto diplomatico n. 015947
Jankovic Nikola	Ministro aggiunto presso il Ministro federale dell'economia
Jevtic Milan, Magg. Gen.	Capo dell'amministrazione, Ministero della difesa
Jojic Petar	Ministro della giustizia
Jovanovic Perisa (n. 1946)	Segretario federale per la legislazione
Jovanovic Zivadin	Ministro degli affari esteri, n. il 14.11.1938, passaporto diplomatico n. 016801
Karaicic Zoran	Ministro aggiunto presso il Ministero dei trasporti, n. il 23.11.1950
Kikic Zlatan	Direttore del Dipartimento europeo, Ministero degli affari esteri
Kljajic Zoran	Vice Ministro federale per lo sviluppo, la scienza e l'ambiente
Knezevic Zoran	Ex membro
Korac Maksim	Ministro aggiunto, Ministero del lavoro, della sanità e della previdenza sociale, n. il 26.5.1949
Kostic Jugoslav	Ministro senza portafoglio
Kovac Miodrag	Ministro del lavoro, della sanità e della previdenza sociale, n. il 31.7.1948
Kutlesic Vladan	Vice Primo Ministro, n. il 9.11.1955, passaporto diplomatico n. 016446
Latinovic Dusan	Vice Ministro, Ministero della giustizia
Lazic Zoran	Segretario del Ministero federale del commercio estero
Levovic Zlatko	Ministro aggiunto presso il Ministro federale dell'agricoltura
Lilic Zoran	Vice Primo Ministro, n. il 27.8.1953, passaporto diplomatico n. 015043
Marjanovic Predag	Vice Ministro federale delle finanze
Markicevic Slavenko	Vice Ministro, Ministero delle telecomunicazioni
Markovic Dragan	Ministro senza portafoglio
Markovic Ivan	Ministro delle telecomunicazioni
Markovic Milisav	Vice Ministro, Ministero dell'interno
Matic Goran	Ministro senza portafoglio + Segretario presso la Segreteria per l'informazione, n. il 6.6.1959, passaporto diplomatico n. 018221
Minic Milomir	Presidente, Camera federale dei cittadini, n. nel 1950
Mirkovic Cedomir	Ministro della cooperazione scientifica e culturale internazionale, n. il 18.1.1944
Nikcevic Zelidrag	Ministro senza portafoglio
Nikolic Tomislav	Vice Primo Ministro, n. il 15.2.1952
Nogo Streto	Segretario del Ministero federale delle comunicazioni

Novakovic Zoran	Vice Ministro, Ministero degli affari esteri
Ognjanovic Vuk	Ministro senza portafoglio, n. il 29.10.1930, passaporto diplomatico n. 016894
Ojdanic Dragoljub	Ministro della difesa
Pantovic Danilo	Segretario Generale, MAE della RFJ
Pesic Dragisa	Ministro federale delle finanze
Popovic Ljiljana	Ministro aggiunto presso il Ministro federale per i profughi, gli sfollati e l'aiuto umanitario
Popovic Ljubisa (n. 1952)	Segretario generale del Governo federale
Radic Marinko	Direttore dell'ispettorato federale del mercato
Radojevic Dojcilo	Ex membro
Radulovic Radomir	Assistente del Segretario federale per l'informazione, n. il 16.8.1949, passaporto diplomatico n. 011223
Rasajski Slavenko	Vice Ministro delle telecomunicazioni
Sainovic Nikola	Vice Primo Ministro
Savovic Margit	Ministro senza portafoglio, n. il 16.8.1949
Sekulic Dusko	Ministro aggiunto presso il Ministro federale degli affari interni
Simovic Svetozar	Vice Ministro federale degli affari interni
Sipovac Nedeljko	Ministro dell'agricoltura, n. il 5.7.1942, passaporto diplomatico n. 010551
Sljapic Nada	Ministro per lo sviluppo, la scienza e l'ambiente
Sokolovic Zoran	Ministro dell'interno, n. nel 1938
Stankovic Nenad	Capo del Dipartimento internazionale del Ministero federale delle telecomunicazioni
Stevanovic Aco	Vice Ministro, Ministero delle telecomunicazioni
Terzic Milun	Vice Ministro federale dello sport
Veizovic Dobrosav	Ministro aggiunto presso il Ministro federale degli affari esteri
Velickovic Nebojsa	Ministro senza portafoglio
Vucic Borka	Ministro per la cooperazione con le organizzazioni finanziarie internazionali, n. il 4.4.1926, passaporto diplomatico n. 017085
Vucinic Drago	Vice Ministro, Ministero delle finanze
Vujovic Nebojsa	Portavoce del Ministero degli affari esteri
Vujovic Zoran	Ministro senza portafoglio
Vukovic Borislav	Ministro del commercio (estero), n. il 16.11.1951, passaporto diplomatico n. 016002
Vuksanovic Danilo	Vice Primo Ministro
Zebic Jovan	Vice Primo Ministro, n. il 5.5.1939, passaporto diplomatico n. 017838
Zelenovic Jagos	Ex membro
Zivanovic Svetlana	Ministro aggiunto presso il Ministro federale del commercio interno
Zivkovic Milovan	Direttore dell'Ufficio statistico federale
<i>Government serbo</i>	
Aleksic, Dr Milos	"Consulente della Repubblica" per la segreteria generale del governo serbo
Aleksic Snezana	Assistente del Ministro degli affari esteri

Andjelkovic Zoran	Presidente del consiglio esecutivo provvisorio per il Kosovo, n. il 1°11.1958
Arizanovic Vukoje	Assistente del Ministro del commercio
Babic Slobodan	Vicepresidente, n. il 24.10.1946
Babovic Jovan	Ministro dell'agricoltura, n. il 13.10.1946
Bacevic Milan	Vice Ministro della scienza e della tecnologia, n. il 20.2.1953
Balinovic Zoran	Vice Ministro della giustizia
Barisic Bosko	Membro del Consiglio esecutivo per la Vojvodina
Bassta Gordana	Vice Ministro della sanità
Begenisic Radomir	Assistente del Ministro della cultura
Bojkovic Jovan	Assistente del Ministro della famiglia
Borotic Djordje	Assistente del Ministro del turismo
Budakov Pavle	Vicepresidente del Consiglio esecutivo per la Vojvodina, n. il 9.7.1945, passaporto diplomatico n. 018250
Blazic Branislav	Ministro dell'ambiente
Bojic Milovan	Vice Primo Ministro, n. il 13.5.1955, passaporto diplomatico n. 015896
Cerovic Slobodan	Ministro del turismo, n. il 30.3.1955, passaporto diplomatico n. 019004
Cosic Milivoje	Assistente del Ministro della gioventù e dello sport
Cosic Zivota	Ministro dell'industria mineraria
Curcic Nikola	Vice Ministro, Ministero dell'interno
Damjanovic Jovan	Ministro senza portafoglio
Djogo-Antonovic Dusanka	Assistente del Ministro dell'informazione
Djordjevic Milutin	Assistente del Ministro della scienza e della tecnologia
Djordjevic Vlastimir, Col. Gen.	Vice Ministro, Ministero dell'interno
Djurcic Nikola, Gen.	Assistente del Ministro dell'interno
Djordjevic Dragan	Assistente del Ministro dei trasporti e delle comunicazioni
Djurekovic Mira	Segretario generale aggiunto, Segreteria generale del governo serbo
Dokmanovic Branko	Assistente del Ministro dell'industria mineraria e dell'energia
Drobnjak Bosko	Membro del consiglio esecutivo provvisorio per il Kosovo
Dudas Natalija	Vice Ministro della cultura
Dudic Branislav	Vice Ministro del turismo
Dzical Mustafa	Assistente del Ministro dell'industria mineraria e dell'energia
Elezovic Slobodan	Assistente del Ministro per i rapporti con i serbi non residenti in Serbia
Ferencak Miodrag	Assistente del Ministro dell'edilizia
Gajic Momcilo	Capo del Protocollo, Segreteria generale del governo serbo
Golic Stojan	Vice Ministro delle Finanze
Gavrilovic Ana	Vice Ministro della famiglia
Grujic Dobrila	Assistente del Ministro della famiglia
Hadzic Miroljub	Vice Ministro serbo per le privatizzazioni
Haliti Bajram	Membro del consiglio esecutivo provvisorio per il Kosovo
Hamidovic Ferid	Vice Ministro per la tutela dell'ambiente
Ilic Miodrag	Direttore, Direzione prezzi

Ilic Slobodan	Assistente del Ministro dell'agricoltura, delle foreste e dell'approvvigionamento idrico
Ilic Zivka	Assistente del Ministro dell'agricoltura, delle foreste e dell'approvvigionamento idrico
Injac Dragan	Assistente del Ministro dell'agricoltura, delle foreste e dell'approvvigionamento idrico
Ivkovic Branislav	Ministro della scienza e della tecnologia, n. il 7.8.1952
Jakovljevic-Kovacevic Nevenka	Assistente del Segretario, Segreteria legislativa
Janjic Dragan	Assistente del Ministro dell'industria
Janjic Jevrem	Ministro della scuola secondaria e dell'istruzione superiore, n. il 9.10.1949
Jankovic Dragoljub	Ministro della giustizia
Jelicic Bozidar	Assistente del Ministro dell'istruzione
Jezdimirovic Milenka	Assistente del Ministro delle finanze
Jokic Mihailo	Vice Ministro dell'istruzione
Jovanovic Blagomir	Assistente del Ministro dell'industria
Jovanovic Dragan	Vice Ministro dell'industria
Jovanovic Ljubomir	Assistente del Ministro del turismo
Jovanovic Miroslav	Assistente del Ministro dell'agricoltura, delle foreste e dell'approvvigionamento idrico
Jovanovic Toplica	"Consulente della Repubblica" per la Segreteria generale del governo serbo
Jovanovic Velimir	Assistente del Ministro delle finanze
Jovanovic Zlatan	Vice Ministro dell'industria mineraria e dell'energia
Karic Bogoljub	Ministro senza portafoglio
Karlicic Miljkan	Assistente del Ministro dell'informazione
Kljajic Njegovan	Segretario, Segreteria legislativa
Knejevic Zoran	Segretario generale del governo serbo
Knezevic Zivka-Cica	Segretario generale, Segreteria generale del governo serbo
Kocovic Dragoljub	Ministro della gioventù e dello sport, n. il 20.8.1949
Kojic Zeljko	Assistente del Ministro dell'industria
Kolarevic Dragan	Assistente del Ministro della cultura
Kovacevic Dejan	Ministro dell'edilizia, n. il 7.5.1940
Krasic Zoran	Ministro del commercio
Krasulja Branislav	Assistente del Ministro per le privatizzazioni
Krkcic Predrag	Direttore, Direzione delle strade
Krystajic Marija	Vice Ministro della sanità
Kujundzic Tomislav	Assistente del Ministro del lavoro, dei veterani di guerra e della politica sociale
Kulic Mirko	Assistente del Ministro per le privatizzazioni
Lazic Djura	Ministro senza portafoglio
Lazic Ljubomir	Assistente del Ministro delle finanze
Litricin Milica	Assistente del Ministro dell'istruzione
Lukic-Havelka Dusanka	Assistente del Ministro del lavoro, dei veterani di guerra e della politica sociale
Lukic Svetlana	Vice Ministro della cultura
Maljkovic Vjerica	Vice Ministro della giustizia
Malovic Dragan	Assistente del Ministro delle finanze
Marcetic Ratko	Ministro dei trasporti e delle comunicazioni
Marjanovic Mirko	Primo Ministro, n. il 27.7.1937
Markovic Radomir	Vice Ministro, Ministero dell'interno
Markovic Ratko	Vice Primo Ministro, n. l'8.12.1944
Milacic Borislav	Ministro delle finanze, n. il 13.5.1953, passaporto diplomatico n. 018485

Miladinovic Manojlo	Assistente del Ministro dell'edilizia
Milenkovic Tomislav	Ministro del lavoro
Milicevic Leposava	Ministro della sanità, n. il 12.8.1950, passaporto diplomatico n. 015424
Milosavljevic Ljiljana	Assistente del Ministro del lavoro, dei veterani di guerra e della politica sociale
Milosavljevic Zarko	Assistente del Ministro dell'amministrazione locale
Milutinovic Milan	Presidente, n. il 9.12.1942, passaporto diplomatico n. 016749
Minjovic Srecko	Assistente del Ministro del commercio
Mircic Miroslav	"Serbi nella diaspora"
Mirovic Igor	Vice Ministro delle finanze, n. il 12.7.1968
Misic Stojan, Magg. Gen.	Vice Ministro, Ministero dell'interno
Mitic Ceda	Vice Ministro della sanità
Mitrovic Borislav	Segretario generale, Segreteria generale del Presidente
Mitrovic Luka	Ministro dell'industria
Mitrovic Radivoje	Vice Ministro della scienza e della tecnologia
Mladenovic Slavisa	Vice Ministro della gioventù e dello sport
Mledenovic Slavoljub	Assistente del Ministro dei trasporti e delle comunicazioni
Momcilov Paja	Ministro senza portafoglio
Morina Bratislava	Ministro per i profughi, n. il 4.3.1947
Mosurovic Lazar	Assistente del Ministro dei trasporti e delle comunicazioni
Nedeljkovic Miroslav	Ministro della famiglia
Nenadovic Gradimir	Assistente del segretario, Segreteria legislativa
Nesovanovic Milojko	Assistente del Ministro dell'industria mineraria e dell'energia
Nikodijevic Zorica	Assistente del segretario generale, Segreteria generale del governo serbo
Nincic Milan	Vice Ministro dell'edilizia
Novakovic Bosko	Vice Ministro del lavoro, dei veterani di guerra e della politica sociale
Obradovic Zarko	Vice Ministro dell'amministrazione locale
Panajotovic Zoran	Assistente del Ministro della sanità
Paripovic Dusan	Assistente del Ministro della giustizia
Pavlovic Miodrag	Assistente del Ministro delle finanze
Pavlovic Ratko	Assistente del Ministro dell'industria
Pavlovic Slobodan	Vice Ministro dell'edilizia
Perosovic Bosko	Primo Ministro del governo della Vojvodina, n. il 17.11.1956
Plana Basri, Dr (1956)	Vice Ministro serbo della sanità
Pop Latic Gordana	Ministro dell'amministrazione locale
Popovic Miodrag	Assistente del Ministro dell'informazione
Prstic Kosta	Vice Ministro dell'industria mineraria e dell'energia
Prvulovic Mladen	Assistente del Ministro della sanità
Racic Radoslav	Vice Ministro per gli affari religiosi
Radosavljevic Zivojin	Assistente del Ministro dei trasporti e delle comunicazioni
Radovanovic Milovan	Ministro per gli affari religiosi
Raicic Mirko	Assistente del Ministro dell'amministrazione locale
Rebic Mihailo	Assistente del Ministro dell'istruzione
Ristivojevic Dragisa	Vicecapo del Dipartimento di pubblica sicurezza
Sabovic Gulbehar	Membro del consiglio esecutivo provvisorio per il Kosovo
Sarac Miroslav	Assistente del Ministro dell'industria mineraria e dell'energia

Sedlak Ivan	Ministro senza portafoglio
Seselj Vojislav	Vice Primo Ministro, n. l'11.10.1954
Simak Jan	Segretario per l'informazione presso il consiglio esecutivo per la Vojvodina
Simatovic Frenki	Capo delle forze speciali della sicurezza dello Stato
Simic Zeljko	Ministro della cultura, n. il 21.5.1958
Simonovic Milivoje	Ministro dell'istruzione
Simonovic Perisa	Assistente del Ministro della sanità
Smiljanic Zivorad	Presidente del Parlamento della Vojvodina, SPS
Stakic Budimir	Assistente del Ministro dell'industria
Stamenkovic Milan	Vice Ministro del commercio
Stamenkovic Slobodan	Assistente del Ministro dei trasporti e delle comunicazioni
Stepic Zivojin	Assistente del Ministro dell'industria
Stevanovic Obrad	Vice Ministro, Ministero dell'interno
Stevanovic Zoran	Assistente del Ministro della giustizia
Stojiljkovic Vlajko	Ministro dell'interno
Studen Stanko, Dr	Vice Ministro dell'agricoltura
Subotic Zoran	Vice Ministro del lavoro, dei veterani di guerra e della politica sociale
Tabakovic Jorgovanka	Ministro per le privatizzazioni
Tanaskovic Svetomir	Vice Ministro dell'agricoltura, delle foreste e dell'approvvigionamento idrico
Tapuskovic Vasilije	Assistente del Ministro della cultura
Todorovic Danica	Assistente del Ministro del lavoro, dei veterani di guerra e della politica sociale
Todorovic Dragan	Ministro dei trasporti e delle comunicazioni, n. il 25.1.1953
Todorovic Jovo	Ministro dell'istruzione
Tomic Dragan	Presidente del Parlamento serbo e direttore di Jugopetrol, n. nel 1936
Tomic Dragan	Vice Primo Ministro, n. il 5.10.1937
Tomovic Slobodan	Ministro senza portafoglio
Tubic Zoran	Capogabinetto, Segreteria generale del governo serbo
Vajt Ibro	Membro del consiglio esecutivo provvisorio per il Kosovo
Vandic Dragan	Assistente del Ministro dell'agricoltura, delle foreste e dell'approvvigionamento idrico
Vasic Nikola	Assistente del Ministro del commercio
Vasiljevic Cedomir	Ministro senza portafoglio, n. il 6.3.1947
Veljko Odalovic	Vicecapo dell'Okrug (distretto) nel Kosovo
Veselinovic Milan	Vice Ministro dell'istruzione, n. il 24.12.1956
Visekruna Danko	Vice Ministro dei trasporti e delle comunicazioni
Visic Radmila	Vice Ministro dell'informazione
Vlajkovic Slavoljub	Assistente del Ministro dell'edilizia
Vucic Aleksandar	Ministro dell'informazione
Vucurovic Bozidar	Ministro senza portafoglio
Vukadinovic Dragica	Vice Ministro della famiglia
Zdravkovic Stojan	Assistente del Ministro delle finanze
Zekic Ljiljana	Assistente del Ministro per le privatizzazioni
Zekovic Petar, Magg. Gen.	Vice Ministro, Ministero dell'interno

*Forze armate*

Antanasijevic, Magg.	Comandante del 57° battaglione di guardia confinaria della 3ª armata
Antonic, Col.	Vicecomandante del 52° corpo Pristina della 3ª armata
Arsenovic Konstantin, Ten. Col. Gen.	Stato maggiore dell'esercito jugoslavo, Capo della logistica
Brakovic Zarko, Col.	124ª brigata della polizia di intervento
Cirkovic Mladen, Col.	Comandante della 15ª brigata corazzata della 3ª armata
Cvetic Lubinko	Vicecapo della Sicurezza nel Kosovo
Davidovic Grujica	Comandante del corpo delle forze armate di Uzice
Delic Bozidar	Comandante generale del corpo Belgrado, 1ª armata
Dimcevski Dragutin, Magg.	3ª armata
Djakovic Milan, Col.	3ª armata, n. il 5.10.1937, passaporto diplomatico n. 014394
Djakovic Milorad, Col.	52° corpo Pristina della 3ª armata
Djokic Dejan, Cap.	3ª armata
Djosan, Col.	Comandante della 52ª brigata di contraerea leggera della 3ª armata
Djudic, Col.	Comandante della 354ª brigata di fanteria della 3ª armata
Djurkovic Ljubinko, Ten. Col.	3ª armata
Farkas Geza, Ten. Col. Gen.	Capo della direzione "Informazione e Sicurezza", stato maggiore
Filic Bozidar, Ten. Col.	Portavoce del MUP sulle questioni inerenti al Kosovo
Gajic, Col.	Capo della direzione strategica Informazione e Sicurezza, stato maggiore
Gajic David	Capo della Sicurezza nel Kosovo
Gracanin, Petar	Generale dell'esercito della riserva
Gregar Mihajlo, Col.	3ª armata
Grikkovic Milos, Magg. Gen.	Presidente della Corte suprema militare
Grujic Radomir, (Pavle) Capitano	Comandante della flotta di guerra della marina
Gusic Miroljub	Giudice presso il tribunale militare della 3ª armata
Jelic Kisman, Col.	Comandante della 243ª brigata meccanizzata della 3ª armata
Jovic Radomir, Magg.	Comandante del 55° battaglione di guardia confinaria della 3ª armata
Krga Branko, Magg. Gen.	Capo del secondo dipartimento (Informazione), stato maggiore
Krstic Ninoslav (Vladeta)	Capo ispezione delle forze armate jugoslave
Lazarevic Vladimir	Comandante della 3ª armata delle forze armate jugoslave
Loncar Dusan, Magg. Gen.	Presidente della Commissione della RFJ per le relazioni con l'OSCE
Lukic, Col.	Comandante della 72ª brigata delle Forze speciali
Manic, Col.	Capo di stato maggiore della 125ª brigata motorizzata della 3ª armata
Marjanovic Radomir, Col. Gen.	Vicecapo di stato maggiore
Mihajlovic Bratislav, Cap.	3ª armata
Miladinovic Radenko	Giudice presso il tribunale militare della 3ª armata
Milojevic Vukatin, Col.	Giudice presso il tribunale militare della 3ª armata
Milosavljevic Milivoje, Cap. I classe	Comandante locale a Prizren
Novakovic Milivoje, Col.	Capo del Dipartimento "Informazione", stato maggiore
Obradovic Milorad, Ten. Col. Gen.	Comandante della 2ª armata

Obrencevic, Magg. Gen.	Capo della procura militare
Orovic Borivoje, Col.	Vicemandante del corpo di Uzice
Panic Dragoljub, Magg. Gen.	Vice capo di stato maggiore per le forze terrestri, stato maggiore
Pavkovic Nebojsa	Capo di stato maggiore dell'esercito jugoslavo
Pelevic Milorad	Maggiore generale della riserva
Perazic Gavrilo	Maggiore generale della riserva
Pilcevic Bozimir, Col.	Comandante del corpo di Uzice
Radevic Petar	Maggiore generale della riserva
Radjenovic Stevan, Cap.	Capo della polizia a Lipljane
Radojko, Col.	Capo della Sicurezza dello Stato a Pristina
Radosavljevic Stanimir, Col.	Procuratore militare, Nis
Rakocevic Aleksandar, Gen.	Capo del servizio informazioni delle forze armate jugoslave
Ristic Miroljub	MUP Kosovska Mitrovica
Samardzic Dusan, Col. Gen.	Capo dell'Ispettorato della preparazione militare, stato maggiore
Savovic Milorad, Ten. Col.	Presidente del tribunale militare della 2 <sup>a</sup> armata
Silanovic Cedomir	Maggiore generale della riserva
Simic Milen, Magg. Gen.	Capo dell'amministrazione dello Stato maggiore dell'esercito iugoslavo per l'informazione e la propaganda
Simic Midrag	Vice capo di stato maggiore per le mansioni operative, Capo di stato maggiore dell'esercito jugoslavo
Slivcanin Dusko, Cap. I classe	3 <sup>a</sup> armata
Smiljanic Spasoje, Ten. Col. Gen.	Comandante dell'aeronautica e della difesa contraerea
Sorak Goran, Magg.	Comandante del 53 <sup>o</sup> battaglione di guardia confinaria della 3 <sup>a</sup> armata
Stankovic Ivica, Cap. I classe	3 <sup>a</sup> armata
Stefanovic, Col.	Comandante della 52 <sup>a</sup> brigata d'artiglieria della 3 <sup>a</sup> armata
Stojanovic Momir, Ten. Col.	Comandante locale a Gnjilane
Stojimirovic, Ljubisa	Vice Capo delle forze di terra, Capo di stato maggiore dell'esercito jugoslavo
Stojinovic Ljubisa, Magg. Gen.	Comandante del corpo di unità speciali
Susic Slavoljub, Col. Gen.	Capo del dipartimento militare presso il gabinetto presidenziale
Todorov, Ten. Col.	Comandante della 63 <sup>a</sup> brigata di paracadutisti
Todorovic Bosko	Maggiore generale della riserva
Tomic, Ten. Col.	Comandante della 211 <sup>a</sup> brigata corazzata della 3 <sup>a</sup> armata
Trajkovic Sinisa, Col.	Capo di stato maggiore della 15 <sup>a</sup> brigata corazzata della 3 <sup>a</sup> armata
Trajkovic Srboljub, Col. Gen.	Comandante della 1 <sup>a</sup> armata
Trkulja, Col.	Comandante del corpo di unità speciali
Vilic Dusan	Maggiore generale della riserva
Vojinovic Dragan (Milutin), Magg. Gen.	Comandante del corpo Kragujevac della 1 <sup>a</sup> armata
Vucinic Milan	Maggiore generale della riserva
Zdravkovic Srba, Col.	Comandante della 243 <sup>a</sup> brigata motorizzata della 3 <sup>a</sup> armata
Zec Milan, Vice Adm.	Comandante della marina
Zirojevic Zeljko, Cap. I classe	Ufficiale addetto stampa, corpo Pristina della 3 <sup>a</sup> armata
Zivanovic Dragan, Col.	125 <sup>a</sup> Brigata motorizzata
Zivanovic Radojko, Col.	Comandante della 125 <sup>a</sup> brigata motorizzata della 3 <sup>a</sup> armata

*Polizia/Forze di sicurezza*

Djuric Branko, Magg. Gen.	
Joksic Ljuba	Capo della Sicurezza del Dipartimento di Stato (RDB)
Mangotic Zoran	Capo della RDB, 10 <sup>a</sup> direzione, 2 <sup>a</sup> divisione
Mijanovic Zdravko	Vice comandante del 7 <sup>o</sup> battaglione di polizia delle forze armate jugoslave
Radonjic Milan	Capo del Servizio di sicurezza dello Stato, Belgrado
Stojakovic Vojislav	Direttore generale della polizia tributaria/finanziaria serba
Susic Jovan	7 <sup>o</sup> battaglione di polizia delle forze armate jugoslave
Trajkovic Bozidar	Capo del centro di coordinamento della RDB, Nis
Vasiljkovic Dragan ("Capitano Dragan")	Mercenario, ala militare dell'SRS, n. il 12.12.1954
Zivanovic Slobodan	Capo del Dipartimento di polizia di Belgrado

*Membri della magistratura**Città*

Aleksic Snezana	Belgrado
Andjic Magdalena	Belgrado
Aresina Milena	
Bakovic Slavica	Belgrado
Benic Dragana	Belgrado
Bjelobaba Radovan	Belgrado
Blagojevic Zoran	Nis
Botic Pancic Olga	Belgrado
Bozic Goran	Belgrado
Dabetic Trogrlic Vesna	Belgrado
Djordjevic Mirko	Belgrado
Djukic Mitrovic Ljiljana	Belgrado
Dobrijevic Jadranka	Belgrado
Filipovic Lidija	Belgrado
Glavonjic Dragan	Belgrado
Golubicic Marina	Belgrado
Gudalovic Bojana	Belgrado
Gudovic Branislav	Belgrado
Jovanovic Svetlana	Belgrado
Kajganic Slavica	Belgrado
Kantar Dragan	
Komadinic Maja	Belgrado
Koricanac Stanica	Belgrado
Kozarski Kamenko	Belgrado
Krstic Nevenka	Belgrado
Krstic Srejc Leposava	Belgrado
Lazic Rodoljub	Belgrado
Micic Emilija	Belgrado
Mihailovic Polovina Gordana	Belgrado
Mijalkovic Biljana	Belgrado
Milic Sladjana	Belgrado
Miljkovic Jasna	Belgrado
Milovanovic Ana	Belgrado
Milutinovic Andrija	Belgrado
Mirkovic Snezana	Belgrado

Murganic Gordana	Belgrado
Nikolic Kujovic Vera	Belgrado
Obradovic Vukoman	Belgrado
Pandurov Nada	Kikinda
Pesic Milena	Belgrado
Petricevic Nikola	Belgrado
Petrovic Borislav	Belgrado
Planojevic Svetlana	Belgrado
Popovski Nevenka	Belgrado
Prokic Zorica	Belgrado
Radovanovic Slobodan	Belgrado
Rakovic Vera	
Sakic Vladimir	Sombor
Spasojevic Mirjana	Belgrado
Stanisavljevic Ljiljana	Belgrado
Stankovic Bratislava	Belgrado
Stankovic Dragan	Leskovac
Stijacic Petrovic Stojanka	Belgrado
Tatalovic Kornelija	Belgrado
Tirnanic Slobodan	Belgrado
Todorovic Dragislav	Nis
Trajkovic Goran	Vranje
Ucajev Jasna	
Uglesic Miladin	Belgrado
Vujic Djordje	Belgrado
Zec Snezana	Belgrado
Zunjic Milomir	Belgrado

*Personne vicine al regime che sostengono con le loro attività il Presidente Milosevic*

Acimovic Slobodan	Direttore della Banca Beogradska, Cipro
Adzemovic Mersud	Segretario della direzione dello JUL
Aksentijevic Sinisa	Deputato SRS al Parlamento serbo, Direttore responsabile di Velika Srbija
Albunovic Veljko	Direttore generale, Pozarevacka Banka AD
Andelic Zdravko	Direttore generale di Vital, membro del Comitato dello JUL
Andjelkovic Stanislav	Sindaco di Suva Reka
Andric Milanka	Direttore generale, Cacanska Banka AD
Antic Dragan	Direttore generale, "Politika A.D."
Antic Dusan	Presidente del comune di Pozarevac
Antic Oliver	Preside della Facoltà di diritto di Belgrado, n. il 16.6.1950
Arandjelovic Zoran	Industrie Dunavski, Nis
Asanin Vladislav	Direttore di Radio Madona
Atanaskovic Branislav (1944)	Direttore generale, Beko
Atanaskovic Mihajlo	Responsabile regionale dell'SPS di Paracin, membro del comitato principale dell'SPS
Avramov Mita	Deputato SRS, Parlamento serbo
Babic Blazo	Direttore, Prokupac Company, Belgrado
Babic Momcilo (1952)	Direttore, KDC, Bezanijska Kosa, n. il 20.1.1952
Babic Zoran	Segretario di direzione dello JUL

Bacanin Ljubisav	Direttore generale, Centrobanka AD
Bakovic Tatomir	Deputato SRS, Parlamento serbo
Baltovski Mira	Direttore generale delle operazioni internazionali, Beogradska Banka
Barac Milun	Deputato SRS, Parlamento serbo
Bjelic Novak (1939)	Direttore, Trepca Kombinata, n. il 14.9.1939, passaporto diplomatico 017839
Blazic Milovan	Deputato SRS, Parlamento serbo
Bogdanovic Aleksandar	Direttore del Centro stampa "Metropol"
Bojic Milivoje	Direttore esecutivo per le questioni giuridiche, Beogradska Banka
Bosiljkov Slobodan	Direttore della raffineria di Pancevo
Bozalo Dragan	Deputato SRS, Parlamento serbo
Bozanic Dragan	Membro della direzione dello JUL
Bozic Ljubinko	Sindaco di Lipljane
Bozinovic Slavisa	Responsabile regionale dell'SRS di Majdanpek, Membro del comitato principale dell'SPS
Bozovic Radoman	Presidente di GENEX, n. il 10.1.1953, passaporto diplomatico n. 015286
Brujic Milan	Assistente direttore generale del traffico, PTT della Serbia, n. il 1° 6.1949
Budcanovcanin Sinisa	Deputato SRS, Parlamento serbo
Dr. Budimir Milana	Deputato SRS, Parlamento serbo
Budimirovic Dobrivoje	Presidente della "Srbijasuma"
Budisin Radmila	Direttore generale del Servizio giuridico, Beogradska Banka
Cekovic Jovan	Direttore di Jugoinport, funzionario dell'SPDR, n. l'11.9.1946, passaporto diplomatico n. 018166
Celic Dragan (1955)	Membro del comitato principale dell'SPS
Cicak Zoran	Consigliere speciale del Presidente della Beogradska Banka
Ciric Miladin	Direttore generale, della fabbrica "Krusik", Valjevo (settore difesa)
Ciric Slobodanka	Capo dell'SPS di Pirot
Cizmic Dragan	Peri Trading, Cipro
Colic Dragan	Deputato SRS, Parlamento serbo
Colic Momcilo	Deputato SRS, Parlamento serbo
Corovic Enes (1957)	Direttore, Raska
Cukic Dusan (1937)	Direttore ad interim e Direttore responsabile di Vecernje Novosti
Cvetanovic Ninoslav (1940)	Direttore generale, Rudarsko
Cvetkovic Aleksandar, Dr.	Sindaco di Doljevac, membro del comitato principale dell'SPS
Cvetkovic Radmila	Segretario della Croce Rossa serba, membro del comitato principale dell'SPS
Cvetkovic Srboljub (1950)	Direttore, Manutenzione macchinari
Cvetkovic Zivota	Sindaco di Aleksandrovac, SPS
Dabisljevic Sveta	Sindaco di Klina
Dacic Ivica	Capo dell'SPS di Belgrado, n. il 1° 1.1966, passaporto diplomatico n. 015777
Daja Jovan	Deputato SRS, Parlamento serbo
Damjanovic Jevrem	Direttore responsabile dell'"Illustovana Politika"
Danilovic Blagoje	Giudice dell'Alta Corte serba
Deljanin Novica (1950)	Direttore di filiale, Yugobanka Krusevac responsabile regionale dell'SPS
Dimitrijevic Kosta	Direttore di Velika Srbija
Disic Miograd	Deputato SRS, Parlamento serbo

Djakovic Milan	Direttore di NIS Jugopetrol, n. il 5.10.1937, passaporto diplomatico n. 014394
Djedovic Gavriilo	Direttore generale per gli affari esteri, Banca nazionale della Jugoslavia (BNJ), n. il 6.3.1941, passaporto diplomatico n. 016326
Djokovic Milan	Presidente del Movimento patriottico democratico di Kragujevac e Sumadija
Djokovic Vidan	Direttore generale, IMT Engine and Tractor Plant
Djolic Gvozdan	Responsabile dell'SPS locale, Aleksandrovac
Djonovic Ivko	Direttore generale del "Takovo"
Djordjevic Aleksandar	Deputato SRS, Parlamento serbo
Djordjevic Dusan	Direttore ad interim dell'agenzia di stampa "Tanjug"
Djordjevic Ljubisa	Direttore della Banca commerciale
Djordjevic Miroslav	Direttore generale, Trstenicka Banka AD
Djordjevic Nenad	Vicepresidente dello JUL
Djordjevic Nemanja	Direttore del marketing, "Rapid B-92"
Djordjevic Radoslav	Direttore generale, Smederevska Banka
Djordjevic Zivorad	JUL, Direttore responsabile del quotidiano "Borba"
Djordjevic Zoran, Dr.	Membro della direzione dello JUL
Djuka Dzafer	Membro della direzione dello JUL
Djukic Dragomir (1955)	Assistente direttore generale, PTT Serbia
Djuric Milotin (1954)	Direttore, Radio Sumadija
Djurdjevic Radomir	Deputato SRS, Parlamento serbo
Djurkovic Milivoje	Sindaco di Decani
Djurovic Ivan	Direttore delle relazioni internazionali, Telecom Srbija
Djurovic Milovan	Membro della direzione dello JUL
Djurovic Mira	Vicepresidente dell'SPS di Belgrado
Djurovic Momcilo	Direttore della fabbrica di cellulosa di Matros
Djurovic Vera	Membro della direzione dello JUL
Dobric Aleksander	Funzionario, Beogradska Bank
Doknic Slobodan	Sindaco di Vucitrn
Dragas Branko	Direttore generale, Beogradska Banka
Dragisic Stevo	SRS
Dramlic Miroslav	Deputato SRS, Parlamento serbo
Drazilovic Zoran	Deputato SRS, Parlamento serbo, n. il 19.5.1947
Dugalic Slobodan (1948)	Direttore generale, Elektroprivreda
Dujovic Milos	Direttore generale, Raj Banka AD
Dukic Milorad	Deputato SRS, Parlamento serbo
Dumbelovic Cedo	Deputato SRS, Parlamento serbo
Dzamic Rodoljub (1951)	Direttore, Beli Izmor
Ercic Milenko	Capo della squadra anticrimine, Belgrado
Fodor Oskar	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Gajevic Gorica	Segretario generale dell'SPS
Galovic Predrag	Assistente direttore, Jugobanka AD
Gasi Camil (1958)	Assistente direttore, Juko Drenica
Gavrilovic Lejla	Capo divisione della Banca nazionale di Jugoslavia, n. il 18.3.1948
Gezovic Mirko	Vicepresidente senior, JAT, n. il 19.9.1940
Glavonjic Dobrovoje	Presidente della Corte suprema serba
Golovic-Miljanovic Jovanka	Membro della direzione dello JUL
Golubovic Dragan	Deputato SRS, Parlamento serbo
Govedarica Balsa	Presidente dell'Alta Corte serba
Grbic Nenad	Comproprietario, Blik-Hem Company, n. il 27.3.1959

Grubetic Ivan	Deputato SRS, Parlamento serbo
Guzina Vojislav	Direttore esecutivo, Beogradska Banka
Hadziantic (Antic) Dragan	Direttore generale di "Politika A.D."
Hadzic Dragomir	Presidente del consiglio di amministrazione di "Srpska Fabrika Stakla", Paracin
Hinic Slavko	Deputato SRS, Parlamento serbo
Ilic Dragan	Membro della direzione dello JUL
Ilkic Ljubomir	Responsabile regionale dell'SRS di Vrsac, Membro del comitato principale dell'SPS
Ivancevic Sladjana	Direttore del marketing, PGP RTS
Ivic Zivorad	Vicepresidente dell'SPS
Ivkovic Dragica	Direttore generale, "LIGAS" DP, Pozarevac
Jablanovic Dragan	Sindaco di Leposavic
Jakovljevic Dusica	Direttore dell'Ufficio "Linee di credito", Beogradska Bank
Jaksic Milorad	Ex Direttore, "PTT Srbije", n. il 22.6.1949, passaporto diplomatico n. 016023
Janackovic Zoran	Ambasciatore della RFJ presso la FYROM
Jancic Momcilo	Direttore generale, Postanska Stedionica
Janjic Stanisa	Direttore della Jumbo Holding, membro del comitato principale dell'SPS, n. il 10.3.1948
Jankovic Tomislav	Capo dell'Istituto repubblicano per i fondi di sicurezza sociale, direttore dell'Istituto TORLAK, membro di vari consigli di amministrazione tra cui Galenika, Komercijalna Banka e Beogradska Banka
Jeftic Dragan	Peri Trading, Cipro
Jevdjovic Zoran	Redattore e direttore esecutivo, RTS
Jevremovic Miodrag, Dr.	Responsabile dell'SPS di Stari Grad/Belgrado, membro del comitato principale dell'SPS
Jocic Goran	Deputato SRS, Parlamento serbo
Jocic Milos	Deputato SRS, Parlamento serbo
Jocic Ranko	Direttore generale di Progress, membro del comitato principale dell'SPS
Jocic Vladislav	Direttore generale, Sabacka Banka AD
Jokic Aleksa	Direttore generale del traffico PTT della Serbia
Josic Milan	Direttore generale, Loznicka Banka AD
Jovanovic Biserka	Capo del personale della direzione dello JUL
Jovanovic Djuko	Rappresentante del Partito nazionale serbo
Jovanovic Dobrosav (1938)	Membro del comitato principale dell'SPS
Jovanovic Ivana	Direttore del Centro stampa dello JUL
Jovanovic Natasa	Responsabile regionale dell'SRS dello Sumadija
Jovanovic Zivotije	Responsabile della sezione dello JUL di Jagodino
Jovanovic Zoran	Proprietario di imprese serbe basate in Libano (Nana Sal e Menta Sal)
Jovic Nadezda	Direttore generale, Prokupacka Banka AD
Jovic Radisa	Campo del MUP di Pozarevac
Jovic Ranko (1947)	Direttore generale, Progres
Kalezic Miomir	Direttore commerciale, Yugoimport-SDPR
Kalicanin Selimir	Responsabile della sezione dell'SPS di Kosovska Mitrovica
Karaklajic Rados	Responsabile dell'SPS di Rakovica, membro del comitato principale dell'SPS
Karic Bogoljub	
Karic Dragomir	Membro della famiglia Karic (banchieri, ecc.)
Karic Goran	Direttore responsabile delle vendite e del marketing, Mobtel
Karic Milanka	Donna d'affari, moglie di Bogoljub Karic
Karic Sreten	Membro della famiglia Karic (banchieri ecc.)
Karic Zoran	Membro della famiglia Karic (banchieri, ecc.)
Karlicic Miljkan (1968)	Ministro aggiunto presso il Ministro serbo dell'informazione

Kasas Karolj (1956)	Membro del comitato esecutivo dell'SPS
Kertes Mihalj	Direttore della Dogana federale
Kertes Sanja	Direttore della Banca commerciale
Kilibarda Nenad	Direttore generale di Jugomarka
Kiss Jozsef	Dirigente, Zorka Holding
Klipa Dusan	Direttore generale, "ZORKA", Sabac, — n. il 9.4.1943, Sabac
Knezevic Branislav	Direttore generale, Vranjska Banka AD
Knezevic Dragan	Comproprietario della Blik-Hem Company, n. il 26.5.1958
Knezevic Zoran	Responsabile regionale dell'SPS di Vranje, membro del comitato principale dell'SPS, n. il 13.2.1948
Kolev Dragan	Responsabile regionale dell'SPS di Dimitrovgrad, Membro del comitato principale dell'SPS
Komrakov Milorad (1950)	Direttore responsabile, Programmazione dell'informazione RTS
Koprivica Miograd	Membro della direzione dello JUL
Kosovac Mihajlo	Direttore generale, Magnochrom, Kraljevo
Kostic Dragan, Dr.	Membro della direzione dello JUL
Kostic Petar (1938)	Assistente direttore generale, EPS
Kostic Veroljub	Direttore generale, TK Banka AD
Kovac Oskar	Vicepresidente dell'SPS di Belgrado
Kovacevic Bojana	TREF company
Kremic Dragoljub	Peri Trading, Mosca
Krivokapic Milovan (1942)	Membro del comitato principale dell'SPS
Krsmanovic Dragisa	Procuratore di Stato della Serbia
Krsmanovic Ratko	Membro della direzione dello JUL
Krstin Milorad	Deputato SRS, Parlamento serbo
Kurtesanin Sima	Deputato SRS, Parlamento serbo
Labalo Zora	Direttore esecutivo, Beogradska Banka
Lackovic Stanislav	Vicepresidente senior, JAT
Lakicevic Dragan (1952)	Direttore generale, Mackatica
Lazarevic Ivan	Funzionario, Beogradska Banka
Lekic Zivadin	Deputato SRS, Parlamento serbo
Lenard Tatjana	Membro della direzione dello JUL, capo del programma di informazione RTS
Levic Milutin (1947)	Direttore generale, Trajal Corporation Krusevac
Lijesevic Dragan	Ufficio Cambio, BNJ, n. il 19.5.1952, passaporto diplomatico n. 019022
Lincevski Vladimir	Funzionario, Beogradska Banka
Ljubenovic Vojislav	Sindaco di Vlasotince, membro del comitato principale dell'SPS
Ljubic Vladimir	Direttore generale, "Geneks Hotels"
Ljubojevic Dragan	Deputato SRS, Parlamento serbo
Ljujic Radomir	Direttore generale di "Sloboda", Cacak
Maksic Predrag	Direttore generale, Komercialna Banka Sirmium AD
Maljkovic Marko	Direttore di Srbija-Promet, membro del comitato principale dell'SPS
Maljkovic Nebojsa	Membro della Direzione dello JUL e Presidente della Compagnia di assicurazione "Dunav", nonché Presidente del Comitato dello JUL per le questioni finanziarie e bancarie, n. il 4.9.1954, passaporto diplomatico n. 019044
Marinkovic Milan	Direttore della AY Bank
Marinkovic Milan	Responsabile regionale dell'SPS di Zlatibor, membro del comitato principale dell'SPS
Marjanski Lazar	Deputato SRS, Parlamento serbo
Markicevic Branislav	Proprietario di TiM Trade
Markovic Dragomir	Deputato SRS, Parlamento serbo

Markovic Milan	Presidente, Lega dei giovani socialisti
Markovic Momir	Direttore di Velika Srbija
Markovic Vladimir	Amministratore delegato di Merima
Markovic Zoran	Direttore esecutivo, Beogradska Banka
Martic Djordje	Direttore responsabile di Politika Express
Martinov Suzana	Funzionario, Beogradska Banka
Marusic Drazimir	Sindaco di Gornji Milanovac, membro del comitato principale dell'SPS
Matic Olivera	Ex funzionario, Beogradska Banka
Matkovic Dusan	Direttore degli stabilimenti siderurgici di Smederevo, Vicepresidente dell'SPS, n. il 10.4.1956, passaporto diplomatico n. 018700
Mihajlovic Ljubomir	Funzionario esecutivo della Banca Commerciale
Mihajlovic Milivoje	Sindaco di Krusevac, SPS
Mihajlovic Radoslav	Dirigente, EPS
Mihajlovic Zivota	Direttore della AY Bank
Mihaljevic Nena	Direttore di "Pekabeta"
Milekovic Dejan	Direttore responsabile di "TV BK Telekom"
Miladinovic Biljana	Assistente del Sindaco di Pozarevac, membro del comitato principale dell'SPS
Milanovic Bradislav	Presidente della Gosa Holding, membro del comitato principale dell'SPS
Milanovic Dragoljub	Direttore generale di RTS, membro del comitato principale dell'SPS
Milenkovic Milislav	Responsabile regionale dell'SPS di Pozarevac, membro del comitato principale dell'SPS, n. il 6.3.1939, passaporto diplomatico n. 016322
Miletic Milivoje (1951)	Deputato, Assemblea serba
Miletic Miroslav	Direttore, Holding Bambi
Miljevic Mihailo	n. il 21.2.1934, passaporto diplomatico n. 015151
Milojevic Mihajlo	Presidente della Camera di commercio della RFJ
Milosavljevic Milos	Direttore della AY Bank, n. il 2.10.1932, passaporto diplomatico n. 015861
Milosavljevic Slobodan	Direttore di Telecom Srbija
Milosevic Zoran	Sindaco di Obilic
Milosevic Zoran	Deputato SRS, Parlamento serbo
Milovanovic Dragoljub-Minja	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Milovanovic Dragutin (1957)	Direttore del Fondo per lo sviluppo del Kosovo
Milovanovic Pera	Direttore, Masinska Industrija
Milunovic Dragan	Deputato SRS, Parlamento serbo
Minic Vasilje	Deputato SRS, Parlamento serbo
Mircic Milorad	Deputato SRS, Parlamento serbo
Mitic Boban	Direttore du RTS centre e Pi Kanal
Mitrovic Biserka	Direttore generale, Jugobanka AD Uzice
Mitrovic Goran	Direttore responsabile, Lid (Kragujevac)
Mitrovic Nikola, Dr.	Membro della direzione dello JUL
Mitrovic Zeljko	Proprietario di "TV Pink"
Mladenovic Slavisa	Deputato SRS, Parlamento serbo
Mladenovic Vladimir	Assistente direttore generale del traffico PTT della Serbia
Modrinic Zoran	Membro della Direzione dello JUL

Mrkonjic Milutin	Direttore del "CIP" + Direttore dell'Agenzia per la ricostruzione, Belgrado
Nesic Nenad	Direttore, Fondo pensioni serbo
Neskovic Milan	Direttore di Prva Iskra Holding Ltd
Neskovic Miroslav	Deputato SRS, Parlamento serbo
Neskovic Slavko	Deputato SRS, Parlamento serbo
Nesovic Milos	Direttore generale di Telecom Srbija
Nicolic Dragan	Vicepresidente dell'SPS di Belgrado
Nikacevic Aleksandar	Direttore di "B92"
Nikolic Goran	Capo della Dogana di Nis
Nikolic Goran	Peri Trading, Cipro
Nikolic Predrag	Direttore di BK IIS
Nikolic Srdjan	Assistente direttore generale dell'EPS, membro del comitato principale dell'SPS
Nojic Vojislav	Sindaco di Kosovska Mitrovica
Novakovic Mile	Direttore generale di Niteks, membro del comitato principale dell'SPS
Obradovic Milan	Direttore generale di Kolubara, membro del comitato principale dell'SPS
Obretkovic Misa	Deputato SRS, Parlamento serbo
Panic Miodrag	Deputato SRS, Parlamento serbo
Pankov Radovan	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Pantic Dragoljub	Deputato SRS, Parlamento serbo
Pantovic Danilo	Segretario della direzione dello JUL
Papovic Radoslav (1950)	Membro del comitato principale dell'SPS
Paunovic Radisav	Direttore generale, Izvozna Banka AD
Pavlicevic Momir	Presidente della Camera di commercio serba
Pavlovic Andrija	Direttore generale, Uzicka Banka AD
Pavlovic Dragomir	Deputato SRS, Parlamento serbo
Pejic Dusan	Sindaco di Zajecar, membro del comitato principale dell'SPS
Pejic Vojislav	Direttore Telecom, Presidente dello JUL di Pozarevac
Pelevic Borislav	Presidente, Presidenza del Partito dell'Unità serba, n. l'8.9.1965
Penezic Branislav	Direttore generale, Dunav Banka AD
Penezic Tomislav	Deputato SRS, Parlamento serbo
Percevic Goran	Membro del consiglio esecutivo dell'SPS
Peric Bogdan	Sindaco di Gnjilane
Perucic Zlatan	Presidente della Beogradska Banka
Perucic Zlatan	Membro della direzione dell'SPS, n. l'8.5.1947, passaporto diplomatico n. 015320
Peselj Ljubomir (1963)	Direttore, Karneks Kombinata
Petkovic Jovan (1946)	Direttore generale, Zdravlja
Petric Radojko (1940)	Funzionario, Beogradska Banka
Petrovic Bozidar (1944)	Direttore per lo sviluppo, Tigra
Petrovic Radoje	Direttore generale dei pagamenti internazionali, Beogradska Banka
Pluazrevic Vitomir	Deputato SRS, Parlamento serbo
Popov Miodrag	Direttore generale, Servo Mihajl Banka AD
Popovic Gordana	Funzionario, Beogradska Banka
Popovic Jovo	Capo del distretto di Pec

Popovic Nikola (1944)	Direttore generale, Mitros
Popovic Rajko	Direttore responsabile di RTS Komuna, parte ricorrente nel procedimento contro Kikindske Novine del 15 settembre 1999
Popovic Severin	Direttore di Velika Srbija
Popovic Tomislav	Direttore generale, Vrsacka Banka AD
Puric Jagos	Rettore dell'Università di Belgrado, membro dello JUL
Radenkovic Dejan	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Radevic Milorad	Capo della Federazione patriottica di Belgrado, Capo degli archivi serbi, parte ricorrente nel procedimento del 23 ottobre 1998
Radovancev Zivanko	Responsabile regionale dell'SPS di Zrenjanin, membro del comitato principale dell'SPS
Radovanovic Dusan	Responsabile regionale dell'SPS di Nis
Radovanovic Milovan	Deputato SRS, Parlamento serbo
Radovanovic Slobodan	Direttore di Telecom Srbija
Rahman Pavle	Direttore generale dei fondi e della liquidità, Beogradska Banka
Raicevic Tomica	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS, n. il 18.10.1943, passaporto diplomatico n. 017634
Raicevic Aleksandar	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Rajicic Vojislav	Amministratore delegato, Milan Blagojevic Hemija D.P.
Raketec Srdjan	Direttore generale, Privredna Banka Pancevo AD
Randjelovic Viden, Dr.	Presidente del Consiglio di cooperazione della Serbia, Belgrado, n. il 25.6.1936
Ristic Ljubisa	Presidente dello JUL, n. l'8.2.1947, passaporto diplomatico n. 018934
Ristic Milorad	Direttore generale, Niska Banka AD
Rodic Milan	Membro della Direzione dello JUL, n. l'11.12.1948, passaporto diplomatico n. 015395
Roza-Despotovic Gordana	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Rugova Hajrije	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Ruzic Veljka	Deputato SRS, Parlamento federale
Sarenac Slobodan	INEX, n. il 6.12.1946, Sarajevo
Savin Zoran	Deputato SRS, Parlamento serbo
Segrt D Mitar (1953)	Direttore, Toza Markovic
Sekulic Radoslav	Uomo d'affari
Sekulic Zarko	Direttore generale, Agrobanka AD
Seselj Jadranka	Direttore di Velika Srbija
Simanovic Vojislav	Direttore generale, PKB, Presidente del comitato per l'agricoltura dello JUL, n. il 23.9.1953
Simic Dusan	Sindaco di Pristina
Simic Sima	Sindaco di Srbica
Sladojevic Radomir	Direttore generale dell'industria chimica di Prahovo, membro del comitato principale dell'SPS
Smikic Milan	Vicepresidente Senior, JAT
Smiljkovic Srdjan	Segretario della direzione dello JUL
Sokolovacki Zivko	Membro della direzione dello JUL
Stambuk Vladimir	Membro della direzione dello JUL
Stamenkovic Dragoljub	Deputato SRS, Parlamento serbo
Stamenkovic Sladjana	Membro della direzione dello JUL

Stanic Nikola	Vicegovernatore della BNJ
Stanisavljevic Zivorad	Direttore, RTB Majdanpek
Stankovic Srboljub	Membro della direzione dello JUL, Direttore di NIS Naftagas
Stanojevic Momcilo	Sindaco di Djakovica
Stefanovic Zivojin	Capo di Jablanica Opstina + Presidente del comitato Leskovac dell'SPS
Stepanovic Milorad	Sindaco di Loznica, membro del comitato principale dell'SPS
Stevovic Vesna	Funzionario, Beogradska Banka
Stojanovic Milorad	Responsabile regionale dell'SPS di Bojnik, membro del comitato principale dell'SPS
Stojanovic Relja	Direttore generale, Stocar Banka AD Cacak
Stojkovic Ivko	Direttore generale, Vazljevska Banka AD
Stojkovic Liljana	Direttore generale, Ingprom Banka AD
Stojkovic Velibor	Deputato SRS, Parlamento serbo
Stojiljkovic Mihajlo	Capo del dipartimento esportazioni, Srbijasume
Stojimirovic Ljubisa	Deputato SRS, Parlamento serbo
Stojmenovic Jovica	Deputato SRS, Parlamento serbo
Suvakovic Uros (1970)	Membro del Comitato esecutivo dell'SPS
Sveljo Miroslav	Direttore generale, Somborska Banka AD
Tasin Stojan	Assistente direttore generale, Poste jugoslave
Terzic Radoslav	Responsabile regionale dell'SPS di Bor, membro del comitato principale dell'SPS
Tiosavic Zivorad	Deputato SRS, Parlamento serbo
Todorov Milan	Direttore, RTS
Todorovic Tihomir	Direttore di "C-Market"
Todosic Tamara	Direttore responsabile, Radio S Smederevo, membro del comitato principale dell'SPS
Tokovic Branko	Direttore esecutivo, Investbanka AD
Tomasevic Ljiljana	Direttore esecutivo, Beogradska Banka
Tomovic Slobodan	Responsabile regionale dell'SPS di Kragujevac, membro del comitato principale dell'SPS
Tomic Milovan	Sindaco di Podujevo
Trajkovic Zdravko	Responsabile del distretto di Kosovska Mitrovica
Trajlovic Dragan	Responsabile regionale dell'SPS di Velika Plana, membro del comitato principale dell'SPS
Trbojevic Zarko	Primo Vicegovernatore della BNJ, n. il 19.9.1937, passaporto diplomatico n. 018274
Trboljevac Milan (1959)	Direttore, Hrast
Tresac Slobodan	Direttore, Petrochemija Pancevo
Trickovic Predrag	Direttore generale, Pirotka Banka AD
Trivan Goran (1956)	Direttore esecutivo, Srbijasumama ("Foreste serbe")
Tufegdizic Mirjana	Direttore esecutivo responsabile del personale, Beogradska Banka
Uncanin Rajko	Direttore generale, "Grmec"
Unkovic Slobodan, Dr.	Ambasciatore della RFJ in Cina
Vakic Branislav	Deputato SRS, Parlamento serbo
Vasiljevic Branko	Direttore generale per le operazioni di sviluppo, Beogradska
Vasiljevic Miodrag	Deputato SRS, Parlamento serbo
Vecic Igor	Deputato SRS, Parlamento serbo
Veljkovic Miroljub	Deputato SRS, Parlamento serbo
Velkovic Vojin	Deputato SRS, Parlamento serbo
Veselic Jela (1956)	Vicesindaco di Sabac, Deputato federale

Veselinovic Slavko	SPS, Capo del consiglio per l'informazione e la propaganda nell'ambito del consiglio dell'SPS
Vesic Dusan	Vicedirettore responsabile, Velika Srbija
Vitezovic Milovan	Direttore responsabile, RTS
Vlatkovic Dusan	Governatore della Banca nazionale di Jugoslavia, n. il 12.2.1938, passaporto diplomatico n. 015909
Vucic Miroslav	Deputato SRS, Parlamento serbo
Vucicevic Slobodan	Direttore esecutivo, Srbijasume
Vucurovic Bozidar	Deputato SRS, Parlamento serbo
Vucurovic Ratko	Direttore generale della holding "Industrija Kablova", Jagodina
Vujanovic Bozidar	Deputato SRS, Parlamento serbo
Vujicic Milan	Vicepresidente Senior, JAT
Vujnovic Mihajlo	Presidente — Direttore generale, JAT
Vujovic Zoran, Dr. (1954)	Membro del comitato esecutivo dell'SPS
Vukasinovic Zoran	Direttore responsabile "TV Palma"
Vukorovic Mirko	Proprietario della Nivada watch company
Vukovic Slobodan	Direttore generale, Prva Preduzetnicka Banka AD, n. il 2.1.1940, passaporto diplomatico n. 014298
Vulic Slavoljub	Responsabile regionale dell'SPS di Despotovac, membro del comitato principale dell'SPS
Vulin Spasenija (1958)	Buducnost
Vunjak Nenad, Dr. (1953)	Direttore, filiale della Vojvodina Bank
Zagradjanin Vladan	Presidente del Consiglio della gioventù di Belgrado
Zaric Miodrag	Rappresentante della Hollywell-Neoprem healthcare company
Zaric Sinisa	Direttore, World Trade Centre di Belgrado
Zecevic Milija	Banchiere
Zecevic Miodrag	Direttore della JUBMES bank
Zekolic Ratko	Direttore, Toplika Opstina
Zikelic Milan	Vicepresidente, JAT
Zivaljevic Zana	Direttore, Velika Srbija
Zivanic Radevoj	Uomo d'affari
Zivanic Radomir	Proprietario della Verano Motors
Zivanovic Milan	Direttore generale, "GSB"
Zivkovic Momcilo, Dr.	Direttore generale, Duty Free Zone, Belgrado
Zivkovic Zivota	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Zizic Mileva, Prof.	Istituto di statistica
Zlatic Jovan	Membro del comitato principale dell'SPS, Nis.»

#### Articolo 2

La presente decisione prende effetto alla data dell'adozione.

#### Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 3 agosto 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VÉDRINE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1745/2000 DEL CONSIGLIO**  
**del 3 agosto 2000**  
**relativo all'importazione nella Comunità di diamanti grezzi della Sierra Leone**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301,

vista la posizione comune 2000/455/PESC del 20 luglio 2000, concernente il divieto sulle importazioni di diamanti grezzi della Sierra Leone <sup>(1)</sup>,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con la risoluzione 1306 (2000) del 5 luglio 2000 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha imposto a tutti gli Stati, in virtù delle disposizioni del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, di vietare le importazioni di diamanti grezzi originari della o provenienti dalla Sierra Leone, fatta eccezione per quelle cui si applica il regime dei certificati di origine approvato dalle autorità competenti delle Nazioni Unite.
- (2) Visto che queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, l'attuazione delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza richiede, specie per evitare distorsioni di concorrenza, l'adozione di testi legislativi comunitari per quanto riguarda il territorio della Comunità costituito, ai fini del presente regolamento, dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
- (3) Il Consiglio di sicurezza ha altresì invitato gli Stati membri delle Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali e regionali ad applicare le suddette misure a prescindere dall'esistenza di eventuali diritti od obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale o contratto o da qualsiasi licenza o autorizzazione concluso o concessa anteriormente all'adozione della risoluzione suddetta.
- (4) Di conseguenza, né la convenzione ACP-CE di Lomé né il nuovo accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou, Benin, il 23 giugno 2000, di cui la Comunità e i suoi Stati membri e la Sierra Leone sono firmatarie, ostano all'applicazione delle suddette misure del Consiglio di sicurezza.
- (5) È opportuno che, in caso di violazione del presente regolamento, possano essere irrogate sanzioni sin dalla sua entrata in vigore.

(6) Per motivi pratici, la Commissione dovrebbe essere abilitata a completare e/o modificare gli allegati del presente regolamento sulla base delle informazioni pertinenti notificate dal comitato istituito dalla risoluzione 1132 (1997) del Consiglio di sicurezza.

(7) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente circa le misure adottate a norma del presente regolamento e scambiarsi tutte le altre informazioni pertinenti di cui dispongono riguardo al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È vietata l'importazione, diretta o indiretta, nella Comunità di diamanti grezzi, quali definiti nell'allegato I, originari della o provenienti dalla Sierra Leone.

*Articolo 2*

Il divieto di cui all'articolo 1 non si applica alle importazioni di diamanti grezzi corredate di un certificato di origine rilasciato dal governo della Sierra Leone secondo la risoluzione 1306 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Le modalità sono incluse nell'allegato II.

*Articolo 3*

La Commissione è abilitata a modificare l'allegato I allo scopo di adeguarlo ai cambiamenti che possono essere apportati alla nomenclatura combinata a completare e/o modificare l'allegato II sulla base delle informazioni e delle notifiche trasmesse dalle autorità competenti delle Nazioni Unite, in particolare il comitato per le sanzioni istituito dalla risoluzione 1132 (1997). Le eventuali aggiunte o modifiche vengono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 4*

Il presente regolamento si applica a prescindere dall'esistenza di eventuali diritti od obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale o contratto o da qualsiasi licenza o autorizzazione concluso o concessa anteriormente alla sua entrata in vigore.

<sup>(1)</sup> GU L 183 del 22.7.2000, pag. 2.

*Articolo 5*

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

*Articolo 6*

La Commissione e gli Stati membri si comunicano le misure adottate a norma del presente regolamento e le altre informazioni pertinenti di cui dispongono in relazione al presente regolamento, quali la violazione o altri problemi di applicazione o le sentenze emesse dai tribunali nazionali.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 agosto 2000.

*Articolo 7*

Il presente regolamento si applica fino al 5 gennaio 2002:

- nel territorio della Comunità, ivi compreso il suo spazio aereo,
- a bordo di qualsiasi aeromobile o imbarcazione soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro,
- a qualsiasi cittadino di uno Stato membro altrove stabilito,
- a qualsiasi organismo registrato o costituito ai sensi della legge di uno Stato membro.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. VÉDRINE

---

## ALLEGATO I

**Diamanti grezzi di cui all'articolo 1**

Codice NC	Designazione delle merci
ex 7102 10 00	Diamanti non scelti, non lavorati e non montati né incastonati
7102 21 00	Diamanti industriali, greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati
7102 31 00	Diamanti non industriali, greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati
7105 10 00	Residui e polveri di diamanti

## ALLEGATO II

**Modalità di importazione di diamanti grezzi accompagnati da un certificato d'origine rilasciato a norma del regime approvato dalle competenti autorità delle Nazioni Unite**

...

\_\_\_\_\_

**REGOLAMENTO (CE) N. 1746/2000 DEL CONSIGLIO  
del 3 agosto 2000**

**che sospende, per un periodo limitato supplementare, il regolamento (CE) n. 2151/1999 che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità e della Repubblica federale di Jugoslavia ad esclusione della Repubblica di Montenegro e della Provincia del Kosovo, e modifica il regolamento (CE) n. 607/2000**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2000/454/PESC, del 20 luglio 2000, che sospende, per un periodo limitato l'applicazione dell'articolo 4 della posizione comune 1999/318/PESC concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia <sup>(1)</sup>,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio ha deciso che il divieto di volo tra la Repubblica federale di Jugoslavia e la Comunità dovrebbe essere sospeso per un periodo limitato supplementare, pur confermando la sua impostazione politica generale intesa ad esercitare la massima pressione sul presidente Milosevic e sul suo regime.
- (2) Il divieto di volo, imposto dal regolamento (CE) n. 2151/1999 <sup>(2)</sup>, è stato sospeso fino al 28 agosto 2000, a determinate condizioni, grazie al regolamento (CE) n. 607/2000 <sup>(3)</sup>.
- (3) Dai controlli sull'attuazione del regolamento (CE) n. 607/2000 è emerso che dovrebbero essere adottate misure per la tutela degli interessi delle compagnie aeree della Comunità.
- (4) Pertanto, è opportuno prorogare la validità del regolamento (CE) n. 607/2000 fino alla fine del marzo 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 607/2000 è modificato come segue:

1) All'articolo 4, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. In caso di azione diretta o indiretta da parte della Repubblica federale di Jugoslavia tale da compromettere le normali attività commerciali, economiche e di gestione delle compagnie aeree della Comunità che operano nell'ambito del presente regolamento, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure efficaci e commisurate per tutelare gli interessi di tali compagnie.»

2) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

Il presente regolamento si applica fino al 31 marzo 2001:

- nel territorio della Comunità, ivi compreso il suo spazio aereo,
- a bordo di qualsiasi aeromobile o imbarcazione soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro,
- a qualsiasi cittadino di uno Stato membro altrove stabilito,
- a qualsiasi organismo registrato o costituito ai sensi della legge di uno Stato membro.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 agosto 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. VÉDRINE

<sup>(1)</sup> GU L 183 del 22.7.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 264 del 12.10.1999, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 73 del 22.3.2000, pag. 4.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1747/2000 DEL CONSIGLIO****del 7 agosto 2000****recante modifica del regolamento (CE) n. 2793/1999 su talune procedure di applicazione dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Sud Africa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato del regolamento (CE) n. 2793/1999 <sup>(1)</sup> contiene errori materiali che è necessario correggere.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2204/1999 della Commissione, del 12 ottobre 1999, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune <sup>(2)</sup> contiene nuovi elementi che riguardano l'allegato.
- (3) I codici della nomenclatura combinata che figurano in tale allegato dovrebbero essere adattati a quelli applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 2793/1999 del Consiglio è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 agosto 2000.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

H. VÉDRINE

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 30.12.1999, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 278 del 28.10.1999, pag. 1.

## ALLEGATO

«ALLEGATO

**relativo ai prodotti di cui all'articolo 2**

Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

Numero	Codice NC	Codice Taric	Designazione delle merci	Volume dei contingenti tariffari annui e tasso di crescita annuo <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	Dazio del contingente tariffario (riduzione in %)
09.1803	0603 10 30 0603 10 10 0603 10 50		Orchidee fresche, dal 1° giugno al 31 ottobre Rose fresche, dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 1° novembre al 31 dicembre Crisantemi freschi, dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 1° novembre al 31 dicembre	500 t (tca 3 %)	50 NPF o 20 SPG <sup>(3)</sup>
09.1805	0603 10 80		Altri fiori freschi, dal 1° giugno al 31 ottobre	600 t (tca 3 %)	50 NPF o 20 SPG <sup>(3)</sup>
09.1807	ex 0603 10 80	30	Proteacee, dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 1° novembre al 31 dicembre	900 t (tca 5 %)	100
09.1809	0603 90 00		Altri	500 t (tca 3 %)	75 NPF
09.1811	0811 10 90		Fragole congelate	250 t (tca 3 %)	100
09.1813	2008 40 51 2008 40 59 2008 40 71 2008 40 79 2008 40 91 2008 40 99  2008 50 61 2008 50 69 2008 50 71 2008 50 79 2008 50 92 2008 50 94 2008 50 99  2008 70 61 2008 70 69 2008 70 71 2008 70 79 2008 70 92 2008 70 94 2008 70 99		Pere senza aggiunta di alcole  Albicocche senza aggiunta di alcole  Pesche senza aggiunta di alcole	40 000 t Peso lordo (tca 3 %)	50 NPF
09.1815	2008 92 59 2008 92 74 2008 92 78 2008 92 98		Miscugli di frutta, esclusa quella tropicale	18 000 t Peso lordo (tca 3 %)	50 NPF

Numero	Codice NC	Codice Taric	Designazione delle merci	Volume dei contingenti tariffari annui e tasso di crescita annuo <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	Dazio del contingente tariffario (riduzione in %)
09.1817	2008 92 72		Miscugli di frutta tropicale	2 000 t Peso lordo (tca 3 %)	50 NPF
09.1819	2009 11 99		Succhi di arancia congelati	700 t (tca 3 %)	50 NPF
09.1821	2009 40 30  2009 70 11 2009 70 19 2009 70 30 2009 70 91 2009 70 93 2009 70 99		Succhi di ananasso  Succhi di mela	5 000 t (tca 3 %)	50 NPF
09.1823	ex 2204 10 19 ex 2204 10 99	91, 99 91, 99	Vini spumanti	450 000 l (tca 5 %)	100
09.1825	2204 21 79 2204 21 80 2204 21 83 2204 21 84		Altri vini	32 000 000 l (tca 3 %)	100
09.1827	7202 41 10 7202 41 91 7202 41 99		Ferrocromo, contenente, in peso, più di 4 % di carbonio	515 000 t	100

<sup>(1)</sup> Tasso di crescita annuo (tca) = % del volume di base annuale.

<sup>(2)</sup> Peso netto, a meno che non sia diversamente indicato.

<sup>(3)</sup> Quello che dà come risultato il dazio più basso.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1748/2000 DELLA COMMISSIONE****del 7 agosto 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2000.

*Per la Commissione*

Philippe BUSQUIN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 agosto 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0709 90 70	052	75,4
	999	75,4
0805 30 10	388	61,3
	524	52,6
	528	69,3
	999	61,1
0806 10 10	052	89,5
	220	124,4
	400	190,9
	508	135,1
	600	69,5
	624	173,1
	999	130,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	81,5
	400	69,8
	508	56,4
	512	88,5
	800	144,6
	804	86,4
	999	87,9
	052	107,4
0808 20 50	064	63,3
	388	71,2
	512	53,4
	528	74,5
	720	112,9
	804	116,8
	999	85,6
0809 20 95	052	369,3
	400	258,3
	404	421,8
	999	349,8
0809 30 10, 0809 30 90	052	125,8
	068	104,9
	999	115,3
0809 40 05	064	53,4
	066	37,4
	093	36,2
	624	150,3
	999	69,3

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1749/2000 DELLA COMMISSIONE****del 7 agosto 2000****che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 <sup>(4)</sup>, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 2000.

Esso si applica dal 9 al 22 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2000.

*Per la Commissione*

Philippe BUSQUIN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 7 agosto 2000, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 9 al 22 agosto 2000

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	15,73	14,25	18,46	10,23
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	—	—	7,80	7,92
Marocco	—	—	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 1750/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 7 agosto 2000**  
**che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1698/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>.

(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1698/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1698/2000 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2000.

*Per la Commissione*

Philippe BUSQUIN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU L 164 del 5.7.2000, pag. 13.

## ALLEGATO I

## Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti <sup>(2)</sup> (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00	0,00
	di qualità media <sup>(1)</sup>	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	6,97	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina <sup>(3)</sup>	6,97	0,00
	di qualità media	40,96	30,96
	di bassa qualità	63,99	53,99
1002 00 00	Segala	45,20	35,20
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	45,20	35,20
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina <sup>(3)</sup>	45,20	35,20
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	94,00	94,00
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(3)</sup>	94,00	94,00
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	69,90	59,90

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

<sup>(2)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(3)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

**Elementi di calcolo dei dazi**

(periodo dal 31.7.2000 al 4.8.2000)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	119,20	111,10	96,61	76,99	170,32 (**)	160,32 (**)	108,09 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	10,87	2,34	5,52	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	25,45	—	—	—	—	—	—

(\*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Fob Grandi Laghi.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 17,95 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 29,27 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)  
0,00 EUR/t (SRW2).

**DIRETTIVA 2000/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 29 giugno 2000  
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 4 maggio 2000,

considerando quanto segue:

- (1) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sul programma integrato a favore delle PMI e dell'artigianato <sup>(4)</sup> ha sottolineato che la Commissione dovrebbe presentare proposte relative al problema dei ritardi di pagamento.
- (2) Il 12 maggio 1995 la Commissione ha adottato una raccomandazione riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali <sup>(5)</sup>.
- (3) Nella sua risoluzione sulla raccomandazione della Commissione riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali <sup>(6)</sup>, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a considerare la possibilità di trasformare la sua raccomandazione in una proposta di direttiva del Consiglio, da presentare quanto prima.
- (4) Il 29 maggio 1997 il Comitato economico e sociale ha adottato un parere sul Libro verde della Commissione intitolato «Gli appalti pubblici nell'Unione europea — spunti di riflessione per il futuro» <sup>(7)</sup>.
- (5) Il 4 giugno 1997 la Commissione ha pubblicato un Piano d'azione per il mercato unico, nel quale si dava risalto al fatto che i ritardi di pagamento rappresentano un intralcio sempre più grave per il successo del mercato unico.
- (6) Il 17 luglio 1997 la Commissione ha pubblicato una comunicazione intitolata «Relazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» <sup>(8)</sup> nella quale si riassumono i risultati di una valutazione degli effetti prodotti dalla raccomandazione della Commissione del 12 maggio 1995.

- (7) I periodi di pagamento eccessivi e i ritardi di pagamento impongono pesanti oneri amministrativi e finanziari alle imprese, ed in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni. Inoltre tali problemi costituiscono una tra le principali cause d'insolvenza e determinano la perdita di numerosi posti di lavoro.
- (8) In alcuni Stati membri i termini contrattuali di pagamento differiscono notevolmente dalla media comunitaria.
- (9) Le differenze tra le norme in tema di pagamento e le prassi seguite negli Stati membri costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno.
- (10) Tale situazione limita notevolmente le transazioni commerciali tra gli Stati membri, ciò contrasta con l'articolo 14 del trattato, secondo il quale gli operatori economici dovrebbero essere in grado di svolgere le proprie attività in tutto il mercato interno in condizioni che garantiscano che le operazioni transfrontaliere non comportino rischi maggiori di quelle interne. L'applicazione di norme sostanzialmente diverse alle operazioni interne e a quelle transfrontaliere comporterebbe la creazione di distorsioni della concorrenza.
- (11) Stando alle statistiche più recenti in molti Stati membri, nel migliore dei casi, non si è avuto alcun miglioramento nella situazione dei ritardi di pagamento dopo la raccomandazione del 12 maggio 1995.
- (12) L'obiettivo della lotta contro i ritardi di pagamento nel mercato interno non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri separatamente e può pertanto essere meglio realizzato a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo auspicato. La presente direttiva è quindi integralmente conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato.
- (13) La presente direttiva dovrebbe essere limitata ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale e non disciplina i contratti con consumatori, gli interessi relativi ad altri pagamenti, ad esempio pagamenti a norma di legge per assegni o titoli di credito o pagamenti effettuati a titolo risarcimento danni ivi compresi i pagamenti effettuati da un assicuratore.
- (14) Il fatto che le professioni liberali ricadano nell'ambito di applicazione della presente direttiva non comporta per gli Stati membri l'obbligo di trattarle come imprese o attività commerciali per fini diversi da quelli della presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GU C 168 del 3.6.1998, pag. 13, eGU C 374 del 3.12.1998, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU C 407 del 28.12.1998, pag. 50.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 17 settembre 1998 (GU C 313 del 12.10.1998, pag. 142), posizione comune del Consiglio del 29 luglio 1999 (GU C 284 del 6.10.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 16 dicembre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 15 giugno 2000 e decisione del Consiglio del 18 maggio 2000.

<sup>(4)</sup> GU C 323 del 21.11.1994, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU L 127 del 10.6.1995, pag. 19.

<sup>(6)</sup> GU C 211 del 22.7.1996, pag. 43.

<sup>(7)</sup> GU C 287 del 22.9.1997, pag. 92.

<sup>(8)</sup> GU C 216 del 17.7.1997, pag. 10.

- (15) La presente direttiva si limita a definire l'espressione «titolo esecutivo», ma non disciplina le varie procedure per l'esecuzione forzata di un siffatto titolo, né le condizioni in presenza delle quali può essere disposta la sospensione dell'esecuzione ovvero può essere dichiarata l'estinzione del relativo procedimento.
- (16) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri per i bassi livelli dei tassi degli interessi di mora e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. Occorre modificare decisamente questa situazione anche con un risarcimento dei creditori, per invertire tale tendenza e per far sì che un ritardo di pagamento abbia conseguenze dissuasive.
- (17) Il risarcimento ragionevole delle spese di recupero deve essere preso in considerazione fatte salve le disposizioni nazionali, in base alle quali il giudice nazionale può concedere al creditore eventuali risarcimenti aggiuntivi per i danni causati dal ritardo di pagamento da parte del debitore, tenendo inoltre conto del fatto che queste spese sostenute possono già essere state compensate dagli interessi relativi al ritardato pagamento.
- (18) La presente direttiva tiene conto del problema dei lunghi termini contrattuali di pagamento, segnatamente l'esistenza di talune categorie di contratti per i quali può essere giustificato un periodo più lungo per il pagamento, se ad esso si accompagna una restrizione della libertà contrattuale o un tasso d'interesse più elevato.
- (19) La presente direttiva dovrebbe proibire l'abuso della libertà contrattuale in danno del creditore. Nel caso in cui un accordo abbia principalmente l'obiettivo di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, o nel caso in cui l'appaltatore principale imponga ai propri fornitori o subappaltatori termini di pagamento ingiustificati rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi, si può ritenere che questi elementi configurino un siffatto abuso. La presente direttiva non incide sulle disposizioni nazionali relative alle modalità di conclusione dei contratti o che disciplinano la validità delle clausole contrattuali abusive nei confronti del debitore.
- (20) Le conseguenze del pagamento tardivo possono risultare dissuasive soltanto se accompagnate da procedure di recupero rapide ed efficaci per il creditore. Conformemente al principio di non discriminazione di cui all'articolo 12 del trattato, tali procedure dovrebbero essere a disposizione di tutti i creditori stabiliti nella Comunità europea.
- (21) È auspicabile garantire che i creditori siano in posizione tale da poter esercitare la riserva di proprietà su base non discriminatoria in tutta la Comunità, se la clausola della riserva di proprietà è valida ai sensi delle disposi-

zioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato.

- (22) La presente direttiva disciplina tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche, tenendo conto del fatto che a queste ultime fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese. Essa pertanto dovrebbe disciplinare anche tutte le transazioni commerciali tra gli appaltatori principali ed i loro fornitori e subappaltatori.
- (23) L'articolo 5 della presente direttiva prevede che la procedura di recupero dei crediti non contestati sia conclusa a breve termine, in conformità delle disposizioni legislative nazionali, ma non impone agli Stati membri di adottare una procedura specifica o di apportare specifiche modifiche alle procedure giuridiche in vigore,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

##### Ambito d'applicazione

La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «transazioni commerciali»: contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo;  
«pubblica amministrazione»: qualsiasi amministrazione o ente, quali definiti dalle direttive sugli appalti pubblici [92/50/CEE <sup>(1)</sup>, 93/36/CEE <sup>(2)</sup>, 93/37/CEE <sup>(3)</sup>, inclusa 93/38/CEE <sup>(4)</sup>];  
«impresa»: ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione, anche se svolta da una sola persona;
- 2) «ritardi di pagamento»: l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali;
- 3) «riserva di proprietà»: l'accordo in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;
- 4) «tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento»: il tasso di interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a tasso fisso. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse si riferisce al tasso di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a tasso unico e le aggiudicazioni a tasso variabile;

<sup>(1)</sup> GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54.

<sup>(4)</sup> GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84.

5) «titolo esecutivo»: ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciati da un tribunale o da altra autorità competente, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore; esso comprende le decisioni, le sentenze o ordini di pagamento provvisori che restano esecutivi anche se il debitore abbia proposto impugnazione.

### Articolo 3

#### Interessi in caso di ritardo di pagamento

1. Gli Stati membri assicurano quanto segue:
  - a) gli interessi di cui alla lettera b) cominciano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;
  - b) se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, gli interessi cominciano a decorrere automaticamente, senza che sia necessario un sollecito:
    - i) trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta equivalente di pagamento, o
    - ii) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, o
    - iii) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi 30 giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, o
    - iv) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica, diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trascorsi 30 giorni, da quest'ultima data;
  - c) il creditore ha diritto agli interessi di mora se:
    - i) ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e
    - ii) non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore;
  - d) il livello degli interessi di mora («tasso legale») a carico del debitore è pari al tasso d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione («tasso di riferimento»), maggiorato di almeno 7 punti percentuali («margine»), salvo altrimenti disposto dal contratto. Per gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento è costituito dal tasso equivalente fissato dalle rispettive banche centrali. In entrambi i casi il tasso di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi;

e) a meno che il debitore non sia responsabile del ritardo, il creditore ha il diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per tutti i costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento del debitore. Questi costi di recupero devono rispettare i principi della trasparenza e della proporzionalità per quanto riguarda il debito in questione. Gli Stati membri possono, nel rispetto dei suddetti principi, fissare un importo massimo per quanto riguarda i costi di recupero per vari livelli di debito.

2. Per talune categorie di contratti che saranno definite dal legislatore nazionale, gli Stati membri possono elevare fino a 60 giorni il periodo alla cui scadenza sono dovuti gli interessi, qualora essi rendano inderogabile per le parti del contratto tale termine o stabiliscano un tasso d'interesse inderogabile, sensibilmente superiore al tasso legale.

3. Gli Stati membri dispongono che un accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardo di pagamento che non sia conforme alle disposizioni di cui ai paragrafi 1, lettere da b) a d), e 2 non possa essere fatto valere e non dia diritto a un risarcimento del danno, se, considerate tutte le circostanze del caso, ivi compresa la corretta prassi commerciale e la natura del prodotto, risulti gravemente iniquo nei confronti del creditore. Per determinare se un accordo è gravemente iniquo per il creditore, si terrà conto inter alia se il debitore ha qualche motivo oggettivo per ignorare le disposizioni dei paragrafi 1, lettere da b) a d), e 2. Ove si accerti che tale accordo è gravemente iniquo, si applicano i termini legali, a meno che il giudice nazionale non riporti il contratto ad equità.

4. Gli Stati membri assicurano che, nell'interesse dei creditori e dei concorrenti, esistano mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a condizioni gravemente inique nel senso di cui al paragrafo 3.

5. I mezzi di cui al paragrafo 4 sono tra l'altro disposizioni che consentono a organizzazioni titolari di un riconoscimento ufficiale di legittimo interesse a rappresentare piccole e medie imprese, possono agire a norma della legislazione nazionale dinanzi ai tribunali o a organi amministrativi competenti per decidere se le condizioni contrattuali stabilite per uso generale sono gravemente inique ai sensi del paragrafo 3, in modo che possano ricorrere a mezzi appropriati ed efficaci per impedire che si continui a ricorrere a tali condizioni.

### Articolo 4

#### Riserva di proprietà

1. Gli Stati membri provvedono in conformità con le disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato affinché il venditore conservi il diritto di proprietà sui beni fintanto che essi non siano stati pagati totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna dei beni.

2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni relative ad anticipi già versati dal debitore.

## Articolo 5

**Procedure di recupero di crediti non contestati**

1. Gli Stati membri assicurano che un titolo esecutivo possa essere ottenuto, indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro 90 giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi al giudice o altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Gli Stati membri assolvono a tale obbligo secondo le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

2. Le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali si applicano alle stesse condizioni a tutti i creditori stabiliti nella Comunità europea.

3. Il periodo di 90 giorni di calendario di cui al paragrafo 1 non include:

- a) i periodi necessari per le notificazioni;
- b) qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.

4. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale <sup>(1)</sup>.

## Articolo 6

**Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente all'8 agosto 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri possono lasciare in vigore od emanare norme che siano più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

3. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri possono escludere:

- a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
- b) contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002; e
- c) richieste di interessi inferiori a 5 EUR.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari od amministrative adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

5. La Commissione, due anni dopo l'8 agosto 2002, effettua un riesame, tra l'altro, del tasso dell'interesse legale, dei termini contrattuali e dei ritardi di pagamento per valutarne l'impatto sulle transazioni commerciali e sul funzionamento pratico della normativa. I risultati di questo riesame e degli altri sono resi noti al Parlamento europeo e al Consiglio, corredati, se del caso, delle sue proposte di miglioramento della presente direttiva.

## Articolo 7

**Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

## Articolo 8

**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

M. MARQUES DA COSTA

<sup>(1)</sup> Nella versione consolidata pubblicata nella GU C 27 del 26.1.1998, pag. 3.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2000

**recante modifica della decisione 97/467/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento**

[notificata con il numero C(2000) 1997]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/496/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 98/603/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 97/467/CE della Commissione <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2000/329/CE <sup>(4)</sup>, stabilisce gli elenchi provvisori degli stabilimenti che producono carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento.
- (2) La Slovenia ha inviato un elenco di stabilimenti che producono carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento, la cui conformità alle norme comunitarie è certificata dalle autorità competenti.
- (3) È quindi possibile stabilire un elenco provvisorio degli stabilimenti che producono carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento per la Slovenia.

(4) La decisione 97/467/CE dev'essere pertanto modificata di conseguenza.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il testo dell'allegato della presente decisione è aggiunto all'allegato della decisione 97/467/CE.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU L 289 del 28.10.1998, pag. 36.

<sup>(3)</sup> GU L 199 del 26.7.1997, pag. 57.

<sup>(4)</sup> GU L 114 del 13.5.2000, pag. 35.

## ALLEGATO

«País: ESLOVENIA — Land: SLOVENIEN — Land: SLOWENIEN — Χώρα: ΣΛΟΒΕΝΙΑ — Country: SLOVENIA — Pays: SLOVÉNIE — Paese: SLOVENIA — Land: SLOVENIË — País: ESLOVÉNIA — Maa: SLOVENIA — Land: SLOVENIEN

1	2	3	4	5	6
484	NIMROD d.o.o.	Ljubljana	Ljubljana	SH, CP	7, b, c»

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2000

**che modifica la decisione 97/778/CE e aggiorna l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari**

[notificata con il numero C(2000) 2014]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/497/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE <sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 97/778/CE della Commissione <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2000/126/CE <sup>(5)</sup>, stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi.
- (2) Su richiesta delle autorità tedesche e a seguito di un'ispezione della Comunità, nell'elenco deve essere aggiunto un posto di ispezione frontaliere all'aeroporto di Hannover-Langenhagen.
- (3) Su richiesta delle autorità del Regno Unito e a seguito di un'ispezione della Comunità, nell'elenco deve essere aggiunto un posto di ispezione frontaliere all'aeroporto di Stansted, devono essere modificati i riconoscimenti per i posti di Hull e di Tilbury nonché devono essere interamente soppressi i posti di Sharpness e di Leith.

- (4) Su richiesta delle autorità austriache e a seguito di un'ispezione della Comunità, nell'elenco deve essere aggiunto un posto di ispezione frontaliere per la stazione ferroviaria di Wien-ZB-Kledering nonché devono essere depennati i posti di Hegyeshalom e di Hohenau, per quanto riguarda i prodotti.
- (5) Su richiesta delle autorità finlandesi, il posto di ispezione frontaliere di Vaasa dev'essere interamente depennato.
- (6) Su richiesta delle autorità italiane, devono essere modificati i riconoscimenti dei posti di ispezione frontaliere di Bari, Trieste Porto, Trieste Autoporto e Genova.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente veterinario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il testo dell'allegato della decisione 97/778/CE della Commissione è sostituito da quello dell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

<sup>(3)</sup> GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 315 del 19.11.1997, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU L 36 dell'11.2.2000, pag. 30.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

**LISTA DE PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS AUTORIZADOS — LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTROLSTEDER — VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN GRENZKONTROLLSTELLEN — ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΘΩΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ — LIST OF AGREED BORDER INSPECTION POSTS — LISTE DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉÉS — ELENCO DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI — LIJST VAN DE ERKENDE INSPECTIEPOSTEN AAN DE GRENS — LISTA DOS POSTOS DE INSPEÇÃO APROVADOS — LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ RAJATARKASTUSASEMISTA — FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA GRÄNSKONTROLLSTATIONER**

- 1 = Nombre — Navn — Name — Ονομασία — Name — Nom — Nome — Naam — Nome — Nimi — Namn
- 2 = Código Animo — Animo-Kode — Animo-Code — Κωδικός Animo — Animo Code — Code Animo — Codice Animo — Animo-code — Código Animo — Animo-koodi — Animo-Kod
- 3 = Tipo — Type — Art — Φύση — Type — Type — Tipo — Type — Tipo — Laji — Typ
- A = Aeropuerto — Lufthavn — Flughafen — Αεροδρόμιο — Airport — Aéroport — Aeroporto — Luchthaven — Aeroporto — Lentokenttä — Flygplats
- F = Ferrocarril — Jernbane — Schiene — Σιδηρόδρομος — Rail — Rail — Ferrovia — Spoorweg — Caminho-de-ferro — Rautatie — Järnväg
- P = Puerto — Havn — Hafen — Λιμένας — Port — Port — Porto — Zeehaven — Porto — Satama — Hamn
- R = Carretera — Landevej — Straße — Οδός — Road — Route — Strada — Weg — Estrada — Tie — Väg
- 4 = Productos — Produkter — Erzeugnisse — Προϊόντα — Products — Produits — Prodotti — Producten — Produtos — Tuotteet — Produkter
- HC = Todos los productos destinados al consumo humano — Alle produkter til konsum — Alle zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnisse — Όλα τα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση — All products for human consumption — Tous les produits de consommation humaine — Prodotti per il consumo umano — Producten voor menselijke consumptie — Todos os produtos para consumo humano — Kaikki ihmisravinnoksi tarkoitettut tuotteet — Produkter avsedda för konsumtion
- NHC = Otros productos — Andre produkter — Andere Erzeugnisse — Λοιπά προϊόντα — Other products — Autres produits — Altri prodotti — Andere producten — Outros produtos — Muut tuotteet — Andra produkter
- NT = Sin requisitos de temperatura — Ingen temperaturkrav — Ohne Temperaturanforderungen — Δεν απαιτείται χαμηλή θερμοκρασία — No temperature requirements — Sans conditions de température — Che non richiedono temperature specifiche — Geen temperaturen vereist — Sem exigências quanto à temperatura — Ei alhaisen lämpötilan vaatimuksia — Inga krav på temperatur
- T = Productos con requisitos de temperatura — Frosne/kølede produkter — Gefrorene/gekühlte Erzeugnisse — Προϊόντα κατεψυγμένα/διατηρημένα με απλή ψύξη — Frozen/chilled products — Produits avec des conditions de température — Prodotti che richiedono temperature specifiche — Bevoren/gekoelde producten — Produtos congelados/refrigerados — Jäädetytetyt/jäähdytetyt tuotteet — Frysta/kylda produkter
- 5 = Animales vivos (véase la Decisión 94/957/CE de la Comisión) — Levende dyr (jf. Kommissionens beslutning 94/957/EF) — Lebende Tiere (siehe Entscheidung 94/957/EG der Kommission) — Ζωντανά ζώα (βλέπε απόφαση 94/957/ΕΚ της Επιτροπής) — Live animals (see Decision 94/957/EC of 28 December 1994) — Animaux vivants (voir la décision 94/957/CE de la Commission) — Animali vivi (cfr. la decisione 94/957/CE della Commissione) — Levende dieren (zie Beschikking 94/957/EG van de Commissie) — Animais vivos (ver a Decisão 94/957/CE da Comissão de 28.12.1994) — Elävät eläimet (katso päätös 94/957/EY) — Levande djur (se kommissionens beslut 94/957/EG)
- U = Ungulados: bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, solípedos domésticos y salvajes — Hovdyr: Kvæg, svin, får, geder og husdyr eller vildtlevende dyr af hesteracen — Huftiere: Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Wildpferde, Hauspferde — Πληφόρα: βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αιγες, άγρια και κατοικίδια μονόπηλα — Ungulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild and domestic solipeds — Ongulés: notamment les bovins, porcins, ovins, caprins et solipèdes domestiques ou sauvages — Ungulati: in particolare bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici — Hoefdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, wilde en gedomesticeerde eenhoevigen — Ungulados: bovinos, suínos, ovinos, caprinos, solípedos domésticos ou selvagens — Sorkka- ja kavioläimet: nautakarja, siat, lampaat, vuohet, luonnonvaraiset ja kesyt kavioläimet — Hovdjur: nötkreatur, svin, får, getter, vilda och tama hovdjur

- E = Équidos registrados definidos en la Directiva 90/426/CEE del Consejo — Registrerede heste som defineret i Rådets direktiv 90/426/EØF — Registrierte Equiden, wie in der Richtlinie 90/426/EWG des Rates bestimmt — Καταχωρημένα ιπποειδή όπως ορίζεται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου — Registered equidae as defined in Council Directive 90/426/EEC — Équidés enregistrés au sens de la directive 90/426/CEE du Conseil — Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio — Geregistreerde paardachtigen zoals omschreven in Richtlijn 90/426/EEG van de Raad — Equídeos registados conforme definido na Directiva 90/426/CEE do Conselho — Rekisteröidyt hevoseläimet kuten määritellään neuvoston direktiivissä 90/426/ETY — Registrerade hästdjur enligt definitionen i rådets direktiv 90/426/EEG
- O = Otros animales — Andre dyr — Andere Tiere — Λοιπά ζώα — Other animals — Autres animaux — Altri animali — Andere dieren — Outros animais — Muut eläimet — Övriga djur
- 4-5 = Menciones especiales — Særlige betingelser — Spezielle Bemerkungen — Ειδικές παρατηρήσεις — Special remarks — Mentions spéciales — Note particolari — Bijzondere opmerkingen — Menções especiais — Erikoismainintoja — Anmärkningar
- (1) = De acuerdo con los requisitos de la Decisión 93/352/CEE de la Comisión, adoptada en aplicación del apartado 4 del artículo 18 de la Directiva 90/675/CEE del Consejo — Kontrol efter Kommissionens beslutning 93/352/EØF vedtaget i henhold til artikel 18, stk. 4, i Rådets direktiv 90/675/EØF — Kontrolle erfolgt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Entscheidung 93/352/EWG der Kommission, die in Ausführung des Artikels 18 Absatz 4 der Richtlinie 90/675/EWG des Rates angenommen wurde — Ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης 93/352/ΕΟΚ της Επιτροπής που έχει ληφθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 18 παράγραφος 4 της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ του Συμβουλίου — Checking in line with the requirements of Commission Decision 93/352/EEC taken in execution of Article 18(4) of Council Directive 90/675/EEC — Contrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de la Commission prise en application de l'article 18, paragraphe 4, de la directive 90/675/CEE du Conseil — Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 90/675/CEE del Consiglio — Controle overeenkomstig Beschikking 93/352/EEG van de Commissie, vastgesteld ter uitvoering van artikel 18, lid 4, van Richtlijn 90/675/EEG van de Raad — Controlos nas condições da Decisão 93/352/CEE da Comissão, em aplicação do n.º 4 do artigo 18.º da Directiva 90/675/CEE do Conselho — Tarkastus suoritetaan komission päätöksen 93/352/ETY, jolla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 90/675/ETY 18 artiklan 4 kohta, vaatimusten mukaisesti — Kontroll i enlighet med kraven i kommissionens beslut 93/352/EEG, som antagits för tillämpning av artikel 18.4 i rådets direktiv 90/675/EEG
- (2) = Únicamente productos envasados — Kun emballerede produkter — Nur umhüllte Erzeugnisse — Συσκευασμένα προϊόντα μόνο — Packed products only — Produits emballés uniquement — Prodotti imballati unicamente — Uitsluitend verpakte producten — Apenas produtos embalados — Ainoastaan pakatut tuotteet — Endast förpackade produkter
- (3) = Únicamente productos pesqueros — Kun fiskeprodukter — Ausschließlich Fischereiprodukte — Αλιεύματα μόνο — Fishery products only — Produits de la pêche uniquement — Prodotti della pesca unicamente — Uitsluitend visserijproducten — Apenas produtos da pesca — Ainoastaan kalastustuotteet — Endast fiskeriprodukter
- (4) = Únicamente proteínas animales — Kun animalske proteiner — Nur tierisches Eiweiß — Ζωικές πρωτεΐνες μόνο — Animal proteins only — Uniquement protéines animales — Unicamente proteine animali — Uitsluitend dierlijke eiwitten — Apenas proteínas animais — Ainoastaan eläinproteiinit — Endast djurprotein
- (5) = Únicamente lana, cueros y pieles — Kun hår, skind og huder — Nur Haare, Häute und Felle — Έριο και δέρματα μόνο — Wool hides and skins only — Laine et peaux uniquement — Lana e pelli unicamente — Uitsluitend wol, huden en vellen — Apenas lâ e peles — Ainoastaan villavuodot ja nahat — Endast hudar och skinn
- (6) = Únicamente paja y heno — Kun halm og hø — Nur Stroh und Heu — Μόνο στάχυ και άχυρο — Straw and hay only — Paille et foin uniquement — Paglia e fieno unicamente — Uitsluitend stro en hooi — Apenas palha e feno — Ainoastaan oljet ja heinät — Endast halm och hö
- (7) = Únicamente productos de la pesca de Islandia y Noruega — Kun fiskerivarer fra Island og Norge — Nur Fischereiprodukte von Island und Norwegen — Αλιεύματα μόνο από Ιρλανδία και Νορβηγία — Fishery products from Iceland and Norway only — Produits de la pêche uniquement en provenance d'Islande et de Norvège — Prodotti della pesca unicamente provenienti dall'Islanda e dalla Norvegia — Uitsluitend visserijproducten uit IJsland en Noorwegen — Apenas produtos da pesca da Islândia e Noruega — Ainoastaan Islannista ja Norjasta olevat kalastustuotteet — Endast fiskeriprodukter från Island och Norge
- (8) = Únicamente esperma y embriones — Kun sæd og embryoner — Nur Sperma und Embryos — Σπέρμα και έμβρυα μόνο — Semen and embryos only — Sperme et embryons uniquement — Unicamente sperma ed embrioni — Uitsluitend sperma en embryo's — Apenas sémen e embriões — Ainoastaan siemenneste ja alkioit — Endast sperma och embryon
- (9) = Únicamente lana — Kun hår — Nur Wolle — Έριο μόνο — Wool only — Laine uniquement — Lana unicamente — Uitsluitend wol — Apenas lâ — Ainoastaan villa — Endast ull
- (10) = Póneys de Islandia (únicamente desde abril hasta octubre) — Islandske ponyer (kun fra april til oktober) — Island-Ponys (nur von April bis Oktober) — Μικρόσωμα άλογα (πόνυς) (από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο μόνο) — Icelandic ponies (from April to October only) — Poneys d'Islande (d'avril à octobre uniquement) — Pony islandesi (solo da aprile ad ottobre) — IJslandse pony's (enkel van april tot oktober) — Póneis da Islândia (apenas de Abril a Outubro) — Islanninponit (ainoastaan huhtikuusta lokakuuhun) — Islandshästar (endast från april till oktober)

- (11) = Únicamente cerdos procedentes de Chipre — Kun svin fra Cypern — Nur Schweine aus Zypern — Χοιροειδή από την Κύπρο μόνο — Pigs from Cyprus only — Porcs en provenance de Chypre uniquement — Suini provenienti da Cipro unicamente — Uitsluitend varkens uit Cyprus — Apenas suínos de Chipre — Ainoastaan Kyprokselta tuodut siat — Endast grisar från Cypern
- (12) = Únicamente de Malta — Kun fra Malta — Nur aus Malta — Μόνο από τη Μάλτα — From Malta only — En provenance de Malte uniquement — Soltanto in provenienza da Malta — Uitsluitend uit Malta — Apenas de Malta — Ainoastaan Maltalta — Endast från Malta
- (13) = Únicamente équidos — Kun enhovede dyr — Nur Einhufer — Μόνο ιπποειδή — Equidae only — Équidés uniquement — Unicamente equidi — Uitsluitend paardachtigen — Apenas equídeos — Ainoastaan hevokset — Endast hästdjur
- (14) = Únicamente peces tropicales — Kun tropiske fisk — Nur tropische Fische — Τροπικά ψάρια μόνο — Tropical fish only — Poissons tropicaux uniquement — Unicamente pesci tropicali — Uitsluitend tropische vissen — Apenas peixes tropicais — Ainoastaan trooppiset kalat — Endast tropiska fiskar
- (15) = Únicamente gatos, perros, roedores, lagomorfos, peces vivos, reptiles y aves, excepto las ráticas — Kun katte, hunde, gnavere, harer, levende fisk, krybdyr og andre fugle end strudsefugle — Nur Katzen, Hunde, Nagetiere, Hasentiere, lebende Fische, Reptilien und andere Vögel als Laufvögel — Μόνο γάτες, σκύλοι, τρωκτικά, λαγόμορφα, ζωντανά ψάρια, ερπετά και πτηνά, εκτός από τα στρουθιονδή — Cats, dogs, rodents, lagomorphs, live fish, reptiles and other birds than ratites only — Uniquement chats, chiens, rongeurs, lagomorphes, poissons vivants, reptiles et autres oiseaux que les ratites — Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili ed uccelli diversi dai ratiti — Uitsluitend katten, honden, knaagdieren, haasachtigen, levende vis, reptielen en vogels (met uitzondering van loopvogels) — Apenas gatos, cães, roedores, lagomorfos, peixes vivos, répteis e aves excepto ratites — Ainoastaan kissat, koirat, jyrjsijät, jämseläimet, elävät kalat, matelijat ja muut kuin sileälataisiin kuuluvat linnut — Endast katter, hundar, hardjur, levande fiskar, reptiler och fåglar, andra än strutsar
- (16) = Únicamente animales de zoológico — Kun zoologiske dyr — Nur Zootiere — Ζωολογικού κήπου μόνο — Zoological animals only — Animaux zoologiques uniquement — Animali da giardino zoologico unicamente — Uitsluitend dierentuindieren — Apenas animais de jardim zoológico — Ainoastaan eläintarhaan tarkoitettut — Endast zoologiska djur
- (17) = Únicamente piensos a granel para animales — Kun foderstoffer i løs afladning — Nur Futtermittel als Schüttgut — Τρόφιμα και ζωοτροφές χύμα μόνο — Feedstuffs in bulk only — Aliments pour animaux en vrac uniquement — Alimenti per animali in massa unicamente — Uitsluitend onverpakte diervoeders — Apenas alimentos para animais a granel — Ainoastaan pakkaamaton rehu — Endast foder i lösvikt
- (18) = Únicamente desde Hungría — Kun fra Ungarn — Nur von Ungarn — Μόνο από την Ουγγαρία — From Hungary only — En provenance de Hongrie uniquement — Soltanto per Ungheria — Uitsluitend uit Hongarije — Apenas da Hungria — Ainoastaan Unkarista — Endast från Ungern

**País:** BÉLGICA — **Land:** BELGIEN — **Land:** BELGIEN — **Χώρα:** ΒΕΛΓΙΟ — **Country:** BELGIUM — **Pays:** BELGIQUE —  
**Paese:** BELGIO — **Land:** BELGIË — **País:** BÉLGICA — **Maa:** BELGIA — **Land:** BELGIEN

1	2	3	4	5	
Antwerpen	0502699	P	HC, NHC	U, E, O	
Brussel-Zaventem	0502899	A	HC, NHC		
Charleroi	0503299	A	HC(2), NHC		
Gent	0502999	P	HC, NHC-T		
Liège	0503099	A	HC		
Oostende	0503199	A	HC		E, O
Zeebrugge	0502799	P	HC, NHC		

**País:** DINAMARCA — **Land:** DANMARK — **Land:** DÄNEMARK — **Χώρα:** ΔΑΝΙΑ — **Country:** DENMARK — **Pays:** DANEMARK —  
**Paese:** DANIMARCA — **Land:** DENEMARKEN — **País:** DINAMARCA — **Maa:** TANSKA — **Land:** DANMARK

1	2	3	4	5
Aalborg	0902299	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	E, (10)
Århus	0902199	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Esbjerg	0902399	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Fredericia	0911099	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	U, E, O
Frederikshavn	0902099	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Hanstholm	0911399	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	U, E, O
Hirtshals	0911599	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Kolding-Billund	0901799	A	HC-T(1)	U, E, O
Kolding-Billund	0901899	P		U, E
København	0911699	A	HC-T(1), HC-NT NHC	U, E, O
København	0921699	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	U, E, O
Køge	0931699	P	HC-T(1), NC-NT, NHC	
Neksø	0941699	P	HC-T(1)(3)	

**País:** ALEMANIA — **Land:** TYSKLAND — **Land:** DEUTSCHLAND — **Χώρα:** ΓΕΡΜΑΝΙΑ — **Country:** GERMANY — **Pays:** ALLEMAGNE —  
**Paese:** GERMANIA — **Land:** DUITSLAND — **País:** ALEMANHA — **Maa:** SAKSA — **Land:** TYSKLAND

1	2	3	4	5
Berlin-Tegel	0150299	A	HC, NHC	U, O
Bietingen	0148999	R	HC-NT, NHC-NT	
Brake	0151599	P	NHC-NT(4)	
Bremen	0150699	P	HC, NHC	E, (10)
Bremerhaven	0150799	P	HC, NHC	
Cuxhaven	0151699	P	HC, NHC	
Dresden-Friedrichstadt	0153499	F	HC, NHC	
Düsseldorf	0151999	A	HC, NHC	
Forst	0150399	R	HC, NHC-NT	U, E, O

1	2	3	4	5
Frankfurt/Main	0151099	A	HC, NHC	U, E, O
Frankfurt/Oder	0150499	F	HC, NHC	
Frankfurt/Oder	0150499	R	HC, NHC	U, E, O
Furth im Wald-Bahnhof	0153399	F	HC-NT, NHC-NT	
Furth im Wald-Schafberg	0149399	R	HC, NHC	U, E, O
Hahn-Flughafen	0155999	A	HC(2), NHC(2)	O
Hamburg Flughafen	0150999	A	HC, NHC	U, E, O
Hamburg Hafen	0150899	P	HC, NHC	E, (10)
Hannover-Langenhagen	0151799	A	HC(2), NHC(2)	O
Kiel	0152699	P	HC, NHC	E
Köln	0152099	A	HC, NHC	O
Konstanz Straße	0153199	R	HC, NHC	U, E, O
Lübeck	0152799	P	HC, NHC	U, E
Ludwigsdorf Autobahn	0152399	R	HC, NHC	U, E, O
München	0149699	A	HC, NHC	O
Pomellen	0151299	R	HC, NHC	U, E, O
Rostock	0151399	P	HC, NHC	U, E, O
Rügen	0151199	P	HC, NHC	
Schirnding-Landstraße	0149799	R	HC, NHC	O
Schönefeld	0150599	A	HC, NHC	U, E, O
Stuttgart	0149099	A	HC, NHC	O
Waidhaus	0150099	R	HC, NHC	U, E, O
Weil/Rhein	0149199	R	HC, NHC	U, E, O
Weil/Rhein Mannheim	0153299	F	HC, NHC	
Zinnwald	0152599	R	HC, NHC	U, E, O

**País:** GRECIA — **Land:** GRÆKENLAND — **Land:** GRIECHENLAND — **Χώρα:** ΕΛΛΑΔΑ — **Country:** GREECE — **Pays:** GRÈCE — **Paese:** GRECIA — **Land:** GRIEKENLAND — **País:** GRÉCIA — **Maa:** KREIKKA — **Land:** GREKLAND

1	2	3	4	5
Εύζωνοι/Evzoni	1006099	R	HC, NHC	U, E, O
Ελληνικόν-Αθήνα/Hellinikon-Athina	1005599	A	HC, NHC	U, E, O
Ιδομένη/Idomeni	1006299	F		U, E
Ηγουμενίτσα/Igoumenitsa	1005999	P	HC, NHC	U, E, O
Κακαβιά/Kakavia	1007099	R	HC, NHC	U, E, O
Νέος Καύκασος/Neos Kafkassos	1006399	F	HC, NHC	U, E, O
Νέος Καύκασος/Neos Kafkassos	1006399	R	HC, HNC	U, E, O
Ορμένιον/Ormenion	1006699	R	HC, NHC	U, E, O
Πέπλος/Perpos	1007299	R	HC, NHC	U, E, O
Πειραίας/Pireas	1005499	P	HC, NHC	U(11)
Προμαχώνας/Promachonas	1006199	F		U, E, O
Προμαχώνας/Promachonas	1006199	R	HC, NHC	U, E, O
Θεσσαλονίκη/Thessaloniki	1005799	A	HC, NHC	O
Θεσσαλονίκη/Thessaloniki	1005699	P	HC, NHC	U, E, O

**País:** ESPAÑA — **Land:** SPANIEN — **Land:** SPANIEN — **Χώρα:** ΕΣΠΑΝΙΑ — **Country:** SPAIN — **Pays:** ESPAGNE —  
**Paese:** SPAGNA — **Land:** SPANJE — **País:** ESPANHA — **Maa:** ESPANJA — **Land:** SPANIEN

1	2	3	4	5
Algeciras	1147599	P	HC, NHC	U, E, O
Alicante	1148299	A	HC, NHC	O
Alicante	1148299	P	HC, NHC	
Almería	1148399	A	HC, NHC	O
Almería	1148399	P	HC, NHC	
Barcelona	1147199	A	HC, NHC	O
Barcelona	1147199	P	HC, NHC	
Bilbao	1148499	A	HC, NHC	O
Bilbao	1148499	P	HC, NHC	
Cádiz	1147499	P	HC, NHC	
Cartagena	1148599	P	HC, NHC	
Gijón	1148699	A	HC	
Gijón	1148699	P	HC, NHC	
Huelva	1148799	P	HC, NHC-NT	
A Coruña-Santiago de Compostela	1148899	A	HC, NHC	
A Coruña-Santiago de Compostela	1148899	P	HC, NHC	
Las Palmas de Gran Canaria	1148199	A	HC, NHC	O
Las Palmas de Gran Canaria	1148199	P	HC, NHC	U, E, O
Madrid-Barajas	1147899	A	HC, NHC	U, E, O
Málaga	1147399	A	HC, NHC	O
Málaga	1147399	P	HC, NHC	U, E, O
Palma de Mallorca	1147999	A	HC, NHC	O
Pasajes-Irún	1147799	A	HC, NHC	
Pasajes-Irún	1147799	P	HC, NHC	U, E, O
Santa Cruz de Tenerife	1148099	A	HC, NHC	U, E, O
Santa Cruz de Tenerife	1148099	P	HC, NHC	U, E, O
Santander	1148999	A	HC, NHC	
Santander	1148999	P	HC, NHC	
Sevilla	1149099	A	HC, NHC	O
Sevilla	1149099	P	HC, NHC	
Tarragona	1149199	P	HC, NHC	
Valencia	1147299	A	HC, NHC	O
Valencia	1147299	P	HC, NHC	
Vigo-Vilagarcía-Marín	1147699	A	HC, NHC	
Vigo-Vilagarcía-Marín	1147699	P	HC, NHC	
Vitoria-Gasteiz	1149299	A	HC, NHC	U, E, O
Zaragoza	1149399	A	HC	

**País:** FRANCIA — **Land:** FRANKRIG — **Land:** FRANKREICH — **Χώρα:** ΓΑΛΛΙΑ — **Country:** FRANCE — **Pays:** FRANCE — **Paese:** FRANCIA — **Land:** FRANKRIJK — **País:** FRANÇA — **Maa:** RANSKA — **Land:** FRANKRIKE

1	2	3	4	5
Beauvais	0216099	A		E
Bordeaux	0213399	A	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Bordeaux	0223399	P	HC	
Boulogne	0216299	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Brest	0212999	A	HC-T(1), HC-NT	
Brest	0212999	P	HC	
Caen	0221499	P	HC-T(1), HC-NT	
Concarneau-Douarnenez	0222999	P	HC-T(1)(3)	
Deauville	0211499	A		E
Divonne	0210199	R		U(13), E
Dunkerque	0215999	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Ferney-Voltaire (Genève)	0220199	A	HC-T(1), HC-NT, NHC	O
La Rochelle-Rochefort	0211799	P	HC-T(1)(3), HC-NT(3)	
Le Havre	0217699	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Lorient	0215699	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Lyon-Satolas	0216999	A	HC-T(1), HC-NT, NHC	O
Marseille	0211399	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	U, E, O
Marseille	0221399	A	HC-T(1), HC-NT, NHC	O
Nantes-Saint-Nazaire	0214499	A	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Nantes-Saint-Nazaire	0214499	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Nice	0210699	A	HC-T(1), HC-NT, NHC	O
Orly	0229499	A	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Port-la-Nouvelle	0211199	P	NHC-NT(5)	
Roissy Charles-de-Gaulle	0219399	A	HC-T(1), HC-NT, NHC	U, E, O
Rouen	0227699	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Saint-Louis-Bâle	0216899	A	HC-T(1), HC-NT, NHC	O
Saint-Louis-Bâle	0216899	F	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Saint-Louis-Bâle	0216899	R	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Saint-Malo	0213599	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Saint-Julien Bardonnex	0217499	R	HC-T(1), HC-NT, NHC	U, E, O
Sète	0213499	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Toulouse-Blagnac	0213199	A	HC-T(1), HC-NT, NHC	O

**País:** IRLANDA — **Land:** IRLAND — **Land:** IRLAND — **Χώρα:** ΙΡΑΝΔΙΑ — **Country:** IRELAND — **Pays:** IRLANDE —  
**Paese:** IRLANDA — **Land:** IERLAND — **País:** IRLANDA — **Maa:** IRLANTI — **Land:** IRLAND

1	2	3	4	5
Cork	0802699	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	U, E
Dublin Airport	0802999	A	HC-T(1), HC-NT, NHC	U, E, O
Dublin Port	0802899	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Killybegs	0802799	P	HC-T(1)(3)	
Shannon	0803199	A	HC-T(1), HC-NT, NHC	U, E, O
Waterford	0803099	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	U, E

**País:** ITALIA — **Land:** ITALIEN — **Land:** ITALIEN — **Χώρα:** ΙΤΑΛΙΑ — **Country:** ITALY — **Pays:** ITALIE — **Paese:**  
ITALIA — **Land:** ITALIË — **País:** ITÁLIA — **Maa:** ITALIA — **Land:** ITALIEN

1	2	3	4	5
Ancona	0300199	A	HC, NHC	
Ancona	0300199	P	HC	
Bari	0300299	P	HC, NHC	
Bergamo	0303999	A	HC, NHC	
Bologna-Borgo Panigale	0300499	A	HC, NHC	O
Cagliari	0303899	P	HC, NHC	U, E, O
Campocologno	0303199	F		U
Catania	0300799	A	HC, NHC	
Catania	0300799	P		O(12)
Chiasso	0300599	F	HC, NHC	U, E, O
Chiasso	0300599	R	HC, NHC	U, E, O
Gaeta	0303299	P	HC-T(3)	
Genova	0301099	A	HC, NHC	O
Genova	0301099	P	HC, NHC-NT	
Gioia Tauro	0304099	P	HC, NHC	
Gorizia	0301199	R	HC, NHC	U, E, O
Gran San Bernardo-Pollein	0302099	R	HC, NHC	U, E, O
La Spezia	0303399	P	HC, NHC	U, E
Livorno-Pisa	0301399	A	HC, NHC	
Livorno-Pisa	0301399	P	HC, NHC	
Milano-Linate	0301299	A	HC, NHC	O
Milano-Malpensa	0301599	A	HC, NHC	U, E, O
Napoli	0301899	A	HC, NHC-NT	
Napoli	0301899	P	HC, NHC	
Olbia	0302299	P	HC-T(3)	
Palermo	0301999	A	HC, NHC	
Palermo	0301999	P	HC, NHC	
Prosecco-Ferneti	0302399	F	HC, NHC	
Prosecco-Ferneti	0302399	R	HC, NHC	U, E, O

1	2	3	4	5
Ravenna	0303499	P	HC, NHC	
Reggio Calabria	0301799	A	HC, NHC	
Reggio Calabria	0301799	P	HC, NHC	O
Roma-Fiumicino	0300899	A	HC, NHC	E, O
Salerno	0303599	P	HC, NHC	
Taranto	0303699	P	HC, NHC	
Torino-Caselle	0302599	A	HC, NHC	O
Trapani	0303799	P	HC	
Trieste	0302699	P	HC, NHC	U, E
Trieste	0302699	R	HC, NHC	
Venezia	0302799	A	HC, NHC	
Venezia	0302799	P	HC, NHC	

**País:** LUXEMBURGO — **Land:** LUXEMBOURG — **Land:** LUXEMBURG — **Χώρα:** ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ — **Country:** LUXEMBOURG — **Pays:** LUXEMBOURG — **Paese:** LUSSEMBURGO — **Land:** LUXEMBURG — **País:** LUXEMBURGO — **Maa:** LUXEMBURG — **Land:** LUXEMBURG

1	2	3	4	5
Luxembourg	0600199	A	HC, NHC	U, E, O

**País:** PAÍSES BAJOS — **Land:** NEDERLANDENE — **Land:** NIEDERLANDE — **Χώρα:** ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ — **Country:** NETHERLANDS — **Pays:** PAYS-BAS — **Paese:** PAESI BASSI — **Land:** NEDERLAND — **País:** PAÍSES BAIXOS — **Maa:** ALANKOMAAT — **Land:** NEDERLÄNDERNA

1	2	3	4	5
Amsterdam	0401399	A	HC(2), NHC	U, E, O
Amsterdam	0401799	P	HC-T	
Eemshaven	0401899	P	HC	
Harlingen	0402099	P	HC-T	
Maastricht	0401599	A	HC, NHC	U, E, O
Moerdijk	0402699	P	HC-NT	
Rotterdam	0401699	P	HC, NHC	
Vlissingen	0402199	P	HC(2), NHC	

**País:** AUSTRIA — **Land:** ØSTRIG — **Land:** ÖSTERREICH — **Χώρα:** ΑΥΣΤΡΙΑ — **Country:** AUSTRIA — **Pays:** AUTRICHE — **Paese:** AUSTRIA — **Land:** OOSTENRIJK — **País:** ÁUSTRIA — **Maa:** ITÄVALTA — **Land:** ÖSTERRIKE

1	2	3	4	5
Berg	1300199	R	HC, NHC	U, E, O
Deutschkreutz	1300399	R	HC(2), NHC-NT	E, O, U(13)
Drasenhofen	1300499	R	HC, NHC	U, E, O
Feldkirch-Buchs	1301399	F	HC-NT(2), NHC-NT	

1	2	3	4	5
Feldkirch-Tisis	1301399	R	HC(2), NHC-NT	E
Heiligenkreuz	1300299	R	HC(2), NHC, (18)	
Höchst	1300699	R	HC, NHC-NT	U, E, O
Hohenau	1300799	F		U
Karawankentunnel	1300899	R	HC(2), NHC-NT	E, O, U(13)
Linz	1300999	A	HC, NHC	O
Nickelsdorf	1301099	R	HC, NHC	U, E, O
Sopron	1301199	F	HC(2), NHC-NT	
Spielfeld	1301299	R	HC, NHC	U, E, O
Villach-Süd	1301499	F	HC-NT, NHC-NT	
Wien-Schwechat	1301599	A	HC, NHC	E, O, U(13)
Wien-ZB-Kledering	1300599	F	HC(2), NHC-NT	
Wulowitz	1301699	F	NHC-NT(6)	
Wulowitz	1301699	R	HC, NHC-NT	E, O, U(13)

**País:** PORTUGAL — **Land:** PORTUGAL — **Land:** PORTUGAL — **Χώρα:** ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ — **Country:** PORTUGAL — **Pays:** PORTUGAL — **Paese:** PORTOGALLO — **Land:** PORTUGAL — **País:** PORTUGAL — **Maa:** PORTUGALI — **Land:** PORTUGAL

1	2	3	4	5
Aveiro	1204499	P	HC-T(3)	
Faro	1203599	A	HC(2)	O
Figueira da Foz	1204599	P	HC-T(3), (2)	
Funchal (Madeira)	1203699	A		O
Funchal (Madeira)	1203699	P	HC, NHC	
Horta (Açores)	1204299	P	HC-T(3)	
Lisboa	1203399	A	HC, NHC	U, E, O
Lisboa	1203999	P	HC, NHC	
Olhão	1204799	P	HC-T(3)	
Peniche	1204699	P	HC-T(3)	
Ponta Delgada (Açores)	1203799	A	HC, NHC	
Ponta Delgada (Açores)	1203799	P	HC, NHC	
Portimão	1204199	P	HC-T(3)	
Porto	1203499	A	HC, NHC	O
Porto	1204099	P	HC, NHC	
Praia da Vitória (Açores)	1203899	P	HC, NHC	U, E
Setúbal	1204899	P	HC(2), NHC	
Viana do Castelo	1204399	P	HC-T(3)	

**País:** FINLANDIA — **Land:** FINLAND — **Land:** FINNLAND — **Χώρα:** ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ — **Country:** FINLAND — **Pays:** FINLANDE — **Paese:** FINLANDIA — **Land:** FINLAND — **País:** FINLÂNDIA — **Maa:** SUOMI — **Land:** FINLAND

1	2	3	4	5
Hamina	1420599	P	HC, NHC	
Helsinki	1410199	A	HC, NHC	U, E, O
Helsinki	1400199	P	HC, NHC	U, E, O
Ivalo	1411299	R	HC, NHC	
Kotka	1400599	P	HC, NHC	
Vaalimaa	1410599	R	HC, NHC	U, E, O

**País:** SUECIA — **Land:** SVERIGE — **Land:** SCHWEDEN — **Χώρα:** ΣΟΥΗΔΙΑ — **Country:** SWEDEN — **Pays:** SUÈDE — **Paese:** SVEZIA — **Land:** ZWEDEN — **País:** SUÈCIA — **Maa:** RUOTSI — **Land:** SVERIGE

1	2	3	4	5
Göteborg	1614299	P	HC(1), NHC	U, E, O
Göteborg-Landvetter	1614199	A	HC, NHC	U, E, O
Helsingborg	1612399	P	HC(1), NHC	
Karlskrona	1610199	P	HC(1), NHC	
Norrköping	1605199	A		U, E
Stockholm	1601199	P	HC(1)	
Stockholm-Arlanda	1601299	A	HC(1), NHC	U, E, O
Varberg	1613199	P	HC(2), NHC	E, (10)
Wallhamn	1614599	P	HC, NHC	
Ystad	1612199	P	HC(1), NHC	

**País:** REINO UNIDO — **Land:** DET FORENEDE KONGERIGE — **Land:** VEREINIGTES KÖNIGREICH — **Χώρα:** ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ — **Country:** UNITED KINGDOM — **Pays:** ROYAUME-UNI — **Paese:** REGNO UNITO — **Land:** VERENIGD KONINKRIJK — **País:** REINO UNIDO — **Maa:** YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA — **Land:** FÖRENADE KUNGARIKET

1	2	3	4	5
Aberdeen	0730399	P	HC-T(1), HC-NT	
Belfast	0740099	A	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Belfast	0740099	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Bristol	0711099	P	HC-T, NHC-NT	U
Dover	0711499	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
East Midlands	0712199	A	HC-T(1), NHC-NT	O(14)
Falmouth	0714299	P	HC-T(1)(3)	
Felixstowe	0713099	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	

1	2	3	4	5
Gatwick	0713299	A	HC-T(1), HC-NT, NHC	O
Glasgow	0731099	A	HC-T(1), HC-NT, NHC-NT, NHC-T(8)	O
Glasson	0710399	P	NHC-NT	
Goole	0714099	P	NHC-NT(4)	
Grangemouth	0730899	P	NHC-NT(4)	
Great Yarmouth	0712599	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Grimsby — Immingham	0712299	P	HC-T(1), HC-NT, NHC-NT	E
Grove Wharf Wharton	0711599	P	NHC-NT	
Harwich	0710699	P	HC-T(1), HC-NT	
Heathrow	0712499	A	HC-T(1), HC-NT, NHC	U, E, O
Hull	0714199	P	HC-T(1), HC-NT	
Invergordon	0730299	P	NHC-NT(4)	
Ipswich	0713199	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Lerwick	0730099	P	NHC-NT(4)	
Liverpool	0712099	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Luton	0710099	A		U, E
Manchester	0713799	A	HC-T(1), HC-NT, NHC	O(15)
Milford Haven incorporating Pembroke	0720299	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Newhaven	0713399	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Portsmouth	0711299	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Rosyth	0730999	P	NHC-NT(4)	
Scrabster	0730199	P	HC-T(1)(3)	
Sheerness	0711799	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Shoreham	0713499	P	NHC-NT(9)	
Southampton	0711399	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Stansted	0114399	A	HC-NT, NHC-NT	U, E
Sutton Bridge	0713599	P	NHC-NT(4)	
Teesport	0713899	P	NHC-NT	
Teignmouth	0713699	P	NHC-NT(4)	
Thamesport	0711899	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Tilbury	0710899	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Tyne — North Shields	0712999	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Wick	0731299	P	HC-T(1)(3)	

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 24 luglio 2000****concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Francia***[notificata con il numero C(2000) 2198]***(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)**

(2000/498/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 136/66/CEE stabilisce che gli Stati membri possono destinare al sostegno delle olive da tavola una parte dei rispettivi quantitativi nazionali garantiti e dell'aiuto alla loro produzione di olio d'oliva, in condizioni che devono essere autorizzate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 38.
- (2) La Francia ha presentato una domanda per la campagna 2000/2001 e occorre stabilire la modalità di concessione dell'aiuto.
- (3) Occorre prevedere che l'aiuto sia concesso ai produttori di olive da tavola trasformate provenienti da oliveti situati in Francia e precisare le condizioni a cui può essere concesso l'aiuto.
- (4) Il periodo di trasformazione deve essere definito come il periodo compreso tra il 1° settembre 2000 e il 31 agosto 2001. Debbono essere considerate trasformate le olive oggetto di un primo trattamento in salamoia della durata minima di quindici giorni e definitivamente ritirate da detta salamoia o, in mancanza di tale trattamento, di un trattamento adeguato, che le renda idonee al consumo umano.
- (5) Occorre determinare il peso delle olive da tavola trasformate aventi diritto all'aiuto nonché l'equivalenza tra le olive da tavola trasformate e l'olio d'oliva ai fini del calcolo dell'aiuto unitario alle olive da tavola e della gestione dei quantitativi nazionali garantiti.
- (6) Le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono essere riconosciute a condizioni da determinare. Occorre tenere conto del fatto che le imprese situate nelle zone a denominazione di origine controllata (DOC) devono tenere una contabilità di magazzino qualunque sia la qualità delle olive da tavola utilizzate.

- (7) Occorre prevedere disposizioni per il controllo dell'aiuto alle olive da tavola. Dette disposizioni devono prevedere tra l'altro la dichiarazione di coltivazione del produttore per le olive da tavola, un'attestazione dei trasformatori sui quantitativi di olive consegnate dai produttori e uscite dalla catena di trasformazione nonché gli obblighi in materia di controllo degli organismi pagatori. Occorre prevedere sanzioni per i produttori delle olive da tavola in caso di dichiarazione discordante con gli elementi constatati nel corso del controllo.
- (8) Occorre determinare gli elementi per il calcolo dell'aiuto da concedere ai produttori delle olive da tavola trasformate. Può essere concesso un anticipo dell'aiuto a determinate condizioni.
- (9) La Francia deve comunicare alla Commissione le misure nazionali prese per applicare la presente decisione nonché gli elementi necessari per calcolare l'anticipo dell'aiuto e l'aiuto definitivo.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva 2000/2001 la Francia è autorizzata a concedere un aiuto alla produzione di olive da tavola alle condizioni previste dalla presente decisione.

*Articolo 2*

1. L'aiuto alla produzione di olive da tavola è concesso ai produttori di olive provenienti da oliveti situati in Francia, entrate in un'impresa di trasformazione riconosciuta per essere trasformate in olive da tavola.
2. Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 2000/2001, l'aiuto è concesso per le olive da tavola trasformate dal 1° settembre 2000 al 31 agosto 2001.
3. Ai sensi della presente decisione per olive da tavola trasformate si intendono olive oggetto, per almeno quindici giorni, di un primo trattamento in salamoia e definitivamente ritirate da detta salamoia o, in mancanza di tale trattamento, di un trattamento adeguato, che le renda idonee al consumo umano.

<sup>(1)</sup> GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.

### Articolo 3

1. Ai fini del calcolo dell'aiuto unitario per le olive da tavola e della gestione dei quantitativi nazionali garantiti di olio d'oliva, 100 kg di olive da tavola trasformate sono considerate equivalenti a 13 kg di olio d'oliva, avente diritto all'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE.

2. Il peso delle olive da tavola trasformate da prendere in considerazione è il peso netto sgocciolato delle olive intere, trasformate, ove del caso frantumate, ma non snocciolate.

### Articolo 4

1. È attribuito un numero di riconoscimento alle imprese riconosciute per la campagna 1999/2000 o che:

- presentano una domanda di riconoscimento entro il 30 settembre 2000, accompagnata dalle informazioni di cui al paragrafo 2 e dagli impegni di cui al paragrafo 3,
- commercializzano olive da tavola trasformate aventi eventualmente subito altre lavorazioni,
- dispongono di impianti che consentano la trasformazione di almeno cinque tonnellate di olive all'anno nella regione della Corsica e all'interno di una zona a denominazione di origine controllata (DOC) e di dieci tonnellate di olive nelle altre zone.

2. La domanda di riconoscimento comprende tra l'altro:

- una descrizione degli impianti tecnici di trasformazione e di immagazzinamento, che ne indichi le capacità rispettive,
- una descrizione delle forme di preparazione delle olive da tavola commercializzate, che indichi per ciascuna forma il peso medio delle olive da tavola trasformate per chilogrammo di prodotto preparato,
- lo stato dettagliato delle scorte di olive da tavola nelle diverse fasi di preparazione e per forma di preparazione, alla data del 1° settembre 2000.

3. Ai fini del riconoscimento l'impresa si impegna a:

- prendere in consegna, trattare e immagazzinare separatamente da una parte le olive da tavola destinate a beneficiare dell'aiuto e dall'altra quelle provenienti da paesi terzi e quelle che non beneficeranno dell'aiuto,
- tenere una contabilità di magazzino per l'attività relativa alle olive da tavola, connessa alla contabilità finanziaria, che indichi per ciascun giorno:
  - a) i quantitativi di olive entrati, partita per partita, precisando il produttore di ciascuna partita;
  - b) i quantitativi di olive messe in trasformazione e i quantitativi di olive da tavola trasformate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3;
  - c) i quantitativi di olive da tavola la cui elaborazione è terminata;
  - d) i quantitativi di olive da tavola usciti dall'impresa secondo la forma di preparazione, precisando i destinatari,

— fornire al produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'organismo competente i documenti e le informazioni di cui all'articolo 6 alle condizioni ivi indicate,

— sottoporsi a tutti i controlli previsti nell'ambito del regime contemplato dalla presente decisione.

4. Il riconoscimento è rifiutato o ritirato immediatamente qualora l'impresa:

- non soddisfi o non soddisfi più le condizioni stabilite per il riconoscimento, oppure
- sia oggetto di un procedimento giudiziario da parte delle autorità competenti a causa di irregolarità in relazione al regime previsto dal regolamento n. 136/66/CEE, oppure
- sia stata oggetto di sanzioni per un'infrazione a detto regolamento negli ultimi 24 mesi.

5. Ai fini del riconoscimento definitivo sarà effettuata un'ispezione in loco degli impianti per confermare le dichiarazioni rese dall'azienda interessata.

### Articolo 5

Ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione di olive da tavola il produttore presenta, entro il 31 dicembre 2000, un attestato di coltivazione che confermi che la dichiarazione di coltivazione prevista per l'aiuto alla produzione di olio d'oliva riguarda anche le olive da tavola, o, se del caso, una nuova dichiarazione che fornisca, per quanto riguarda le olive da tavola, tutte le informazioni contemplate da detta dichiarazione di coltivazione per l'olio d'oliva.

Qualora le informazioni in questione siano state già fornite e non siano state modificate, nella dichiarazione complementare vengono solo indicati gli estremi della dichiarazione di coltivazione e delle parcelle di cui trattasi.

Le dichiarazioni relative alle olive da tavola sono integrate nella base di dati alfanumerica prevista per il regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva.

### Articolo 6

1. L'impresa riconosciuta rilascia al produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entro il mese successivo alla consegna dell'ultima partita ed entro il 30 giugno 2001, un attestato di consegna in cui è indicato il peso netto delle olive entrate nell'impresa.

Tale attestato è corredato di tutti i documenti relativi al peso delle partite di olive consegnate.

2. L'impresa riconosciuta comunica all'organismo competente e all'agenzia di controllo:

a) prima del 10 di ogni trimestre:

- i quantitativi di olive entrate, messe in trasformazione e trasformate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, nel corso del trimestre precedente,

- i quantitativi di olive elaborate e uscite, distinte per forma di preparazione, nel corso del trimestre precedente,
  - la somma dei quantitativi di cui ai primi due trattini e lo stato delle scorte alla fine del trimestre precedente;
- b) anteriormente al 1° luglio 2001, l'elenco nominativo dei produttori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, a titolo del periodo di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e i quantitativi per i quali è stato loro rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 1;
- c) anteriormente al 1° giugno 2002, il totale dei quantitativi consegnati a titolo del periodo di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e il totale dei quantitativi trasformati corrispondenti.

#### Articolo 7

1. Il produttore di olive da tavola presenta all'organismo competente, direttamente o indirettamente, anteriormente al 1° luglio 2001, una domanda di aiuto che contenga fra l'altro le seguenti indicazioni:

- il proprio nome e indirizzo,
- il riferimento alla dichiarazione di coltivazione corrispondente,
- l'impresa riconosciuta a cui sono state consegnate le olive.

La domanda è accompagnata dall'attestato di consegna di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Ove del caso la domanda può essere accompagnata da una domanda di anticipo dell'aiuto.

2. Qualunque ritardo nella presentazione di una domanda di aiuto dà luogo ad una riduzione dell'1 % per giorno lavorativo di ritardo sull'importo dell'aiuto a cui il produttore avrebbe avuto diritto in caso di presentazione in tempo utile. Se il ritardo è superiore a 25 giorni lavorativi la domanda è irricevibile.

#### Articolo 8

1. Prima del pagamento definitivo dell'aiuto l'organismo competente effettua i controlli necessari per verificare:

- i quantitativi di olive da tavola per i quali sono stati rilasciati attestati di consegna,
- i quantitativi di olive da tavola trasformate e la loro ripartizione per produttore.

Il controllo comprende:

- diverse ispezioni materiali delle merci immagazzinate nonché una verifica della contabilità delle imprese riconosciute,
- un esame più approfondito delle domande di aiuto relative ad oleicoltori che richiedono l'aiuto sia per le olive da tavola che per l'olio d'oliva.

2. La Francia prende tutte le misure necessarie per garantire che:

- sia rispettato il diritto all'aiuto alla produzione di olive da tavola,
- siano escluse dal diritto all'aiuto alla produzione di olio d'oliva le olive entrate in un'impresa riconosciuta ai sensi della presente decisione,
- non siano presentate più domande di aiuto per le stesse olive.

3. Fatte salve le sanzioni previste dalla Francia, non è concesso alcun aiuto al produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la cui dichiarazione ai sensi dell'articolo 5 o la cui domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 7 risulti in contraddizione con gli elementi constatati nel corso di un controllo. Si applicano tuttavia, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2366/98.

#### Articolo 9

1. Ciascun produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, può ricevere un anticipo dell'aiuto richiesto. Tale anticipo è pari all'importo unitario di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84, moltiplicato per il quantitativo d'olio d'oliva equivalente, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, al quantitativo di olive da tavola trasformate.

Per l'anticipo al produttore, il quantitativo di olive da tavola trasformate è determinato applicando al quantitativo indicato nell'attestato di consegna, confermato dalle altre informazioni ricevute dall'organismo competente, un coefficiente di trasformazione provvisorio. Detto coefficiente è fissato dall'organismo competente sulla base dei dati disponibili per l'impresa riconosciuta di cui trattasi. Tuttavia, il quantitativo di olive da tavola preso in considerazione non può essere superiore al 90 % del quantitativo di olive da tavola consegnate.

2. L'anticipo dell'aiuto è versato al produttore che ne ha fatto richiesta conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, a decorrere dal 16 ottobre 2001.

#### Articolo 10

1. Fatte salve le riduzioni previste all'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE, l'aiuto è pari all'importo unitario di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84, moltiplicato per il quantitativo d'olio d'oliva equivalente, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, al quantitativo di olive da tavola trasformate.

Per l'aiuto al produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il quantitativo di olive da tavola trasformate è determinato applicando al quantitativo indicato nell'attestato di consegna, confermato dalle altre informazioni ricevute dall'organismo competente, un coefficiente di trasformazione relativo all'impresa in questione. Detto coefficiente è pari al rapporto tra il totale delle olive da tavola trasformate e il totale delle olive da tavola per le quali sono stati rilasciati attestati di consegna, a titolo della campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva di cui trattasi.

Qualora il quantitativo di olive trasformate corrispondente all'aiuto indicato nell'attestato di consegna non possa essere stabilito, i quantitativi di olive da tavola trasformate per i produttori in questione sono calcolati applicando il coefficiente medio per le altre imprese. Tuttavia, fatti salvi i diritti che gli oleicoltori in questione potrebbero far valere nei riguardi dell'impresa, detto quantitativo di olive trasformate non può essere superiore al 75 % del quantitativo indicato nell'attestato di consegna.

2. L'aiuto, o se del caso il saldo dell'aiuto, è versato integralmente al produttore dopo che sono stati effettuati i controlli di cui all'articolo 8, entro 90 giorni dalla fissazione del suo importo unitario da parte della Commissione.

#### *Articolo 11*

La Francia comunica alla Commissione:

- senza indugio, le misure nazionali prese in applicazione della presente decisione,

- anteriormente al 1° agosto 2001, i quantitativi di olio d'oliva equivalenti alla produzione stimata delle olive da tavola trasformate nonché i coefficienti di trasformazione provvisori applicabili per tale calcolo,
- anteriormente al 16 giugno 2002, i quantitativi di olio d'oliva equivalenti alla produzione effettiva delle olive da tavola trasformate, nonché i coefficienti di trasformazione definitivi.

#### *Articolo 12*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 24 luglio 2000****che modifica la decisione 2000/227/CE concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Italia***[notificata con il numero C(2000) 2200]***(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)**

(2000/499/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della decisione 2000/227/CE della Commissione, del 7 marzo 2000, concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Italia <sup>(3)</sup> prevede che le imprese che presentano una domanda di riconoscimento entro il 30 giugno 2000 possono essere riconosciute alle condizioni prescritte nella citata decisione.
- (2) In Italia, non è stato possibile finalizzare le disposizioni amministrative nazionali entro il 30 giugno 2000. Per cui è indispensabile prorogare tale data.

- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della decisione 2000/227/CE la data del «30 giugno 2000» è sostituita dal «31 luglio 2000».

*Articolo 2*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU L 71 del 18.3.2000, pag. 28.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2000

**che autorizza l'immissione sul mercato di «margarine spalmabili addizionate di esteri di fitosterolo» in qualità di nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2000) 2121]

(Il testo in inglese è il solo facente fede)

(2000/500/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

vista la richiesta di autorizzazione presentata il 22 maggio 1998 dalla società Unilever alle autorità competenti dei Paesi Bassi per l'immissione sul mercato di un tipo di margarina spalmabile (yellow fat spread) addizionata di esteri di fitosterolo in qualità di nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare,

vista la relazione sulla valutazione iniziale, elaborata dalle autorità competenti dei Paesi Bassi e trasmessa in data 28 dicembre 1998 dalla Commissione a tutti gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Entro il periodo di 60 giorni previsto all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sono state formulate obiezioni motivate in conformità del medesimo articolo. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento occorre pertanto adottare una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento.
- (2) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana è stato consultato al riguardo, a norma dell'articolo 11 del regolamento. Il 6 aprile 2000 detto comitato ha dichiarato nel proprio parere che questo tipo di margarina spalmabile addizionata di esteri di fitosterolo (8 % p/p di fitosterolo al massimo, equivalente al 14 % p/p di esteri di fitosterolo), oggetto della richiesta di autorizzazione, è sicuro ai fini dell'alimentazione umana.
- (3) La commercializzazione del prodotto è rivolta in particolare alle persone che intendono ridurre i livelli di colesterolo nel sangue.
- (4) I pazienti che seguono una cura per ridurre il colesterolo dovrebbero consumare il prodotto soltanto sotto controllo medico.
- (5) Il prodotto provoca una riduzione del betacarotene nel plasma che risulta controindicata per le persone con carenze di vitamina A, specie le donne durante la gravidanza e l'allattamento e i bambini. Pertanto occorre dare al consumatore tutte le informazioni al riguardo, con adeguate indicazioni per una dieta ricca di frutta e verdura.

(6) Su tale base è stato dimostrato che i prodotti in questione sono conformi ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento.

(7) Le misure contenute nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le margarine spalmabili (yellow fat spreads) addizionate di esteri di fitosterolo di cui all'allegato, qui di seguito denominate «i prodotti», possono essere immesse sul mercato comunitario in qualità di nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari.

I destinatari sono tenuti a garantire che i prodotti soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2.

*Articolo 2*

Fatti salvi gli altri requisiti specifici della normativa comunitaria in materia di etichettatura dei generi alimentari, si applicano i seguenti requisiti supplementari di etichettatura:

- a) i prodotti devono essere etichettati come: margarina (o grasso spalmabile di origine vegetale) contenente esteri di fitosterolo, conformemente al regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio;
- b) il tenore degli esteri di fitosterolo va dichiarato nell'elenco degli ingredienti;
- c) occorre specificare che il prodotto è destinato alle persone che intendono ridurre i livelli di colesterolo nel sangue;
- d) occorre indicare che i pazienti che seguono una cura per ridurre il colesterolo dovrebbero consumare il prodotto soltanto sotto controllo medico;
- e) occorre dichiarare in modo ben visibile e leggibile che il prodotto potrebbe risultare inadeguato dal punto di vista nutrizionale per alcune fasce della popolazione (donne durante la gravidanza e l'allattamento e bambini di età inferiore a 5 anni);
- f) va consigliata l'assunzione del prodotto nell'ambito di una dieta sana, ricca di frutta e verdura (per mantenere i livelli di carotenoidi).

<sup>(1)</sup> GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

## Articolo 3

La società Unilever predispone un programma di sorveglianza abbinato alla commercializzazione del prodotto, comprendente, in particolare, informazioni sui singoli consumi del prodotto. Detto programma va sottoposto all'approvazione della Commissione prima dell'immissione del prodotto sul mercato.

I dati raccolti vanno messi a disposizione della Commissione e degli Stati membri per consentire loro di accertare in quale misura il prodotto venga acquistato dalle persone interessate, ovvero coloro che tentano di controllare il tasso di colesterolo nel sangue, come pure l'esposizione di altri gruppi di persone ai fitosteroli contenuti nel prodotto.

## Articolo 4

La presente decisione è destinata all'Unilever U.K. Central Resources Limited, Unilever House Blackfriars London, United Kingdom.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

**Caratteristiche delle margarine spalmabili addizionate di esteri di fitosterolo**

1. La margarina/grasso spalmabile di origine vegetale può essere addizionata fino all'8 % p/p di fitosteroli (equivalente al 14 % p/p di esteri di fitosterolo).
2. La composizione dei fitosteroli è illustrata dalla seguente tabella:

Tabella 1: Composizione dei fitosteroli

Componente	Minimo	Massimo
Campesterolo	10 %	40 %
Stigmasterolo	6 %	30 %
$\beta$ -sitosterolo	30 %	65 %
Altre sostanze	0 %	5 %

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2000

**che modifica la decisione 97/778/CE per aggiornare l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari***[notificata con il numero C(2000) 2258]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/501/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE <sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 97/778/CE della Commissione <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2000/126/CE <sup>(5)</sup>, stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale provenienti dai paesi terzi.
- (2) Su richiesta delle autorità francesi ed in seguito ad un'ispezione comunitaria, a tale elenco va aggiunto un posto d'ispezione frontaliere all'aeroporto di Vatry.
- (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato della decisione 97/778/CE, l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere per la Francia è modificato con l'aggiunta della seguente voce:

1	2	3	4	5
Vatry	0215199	A	HC-T	

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.<sup>(2)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.<sup>(3)</sup> GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 315 del 19.11.1997, pag. 15.<sup>(5)</sup> GU L 36 dell'11.2.2000, pag. 30.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2000

**che modifica la decisione 93/42/CEE relativa a garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati a talune parti del territorio della Comunità indenni dalla malattia e che revoca le decisioni 95/109/CE e 98/580/CE**

[notificata con il numero C(2000) 2260]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/502/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 9 e 10,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 93/42/CEE della Commissione <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 1999/579/CE <sup>(4)</sup>, prevede garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati alla Danimarca, all'Austria, alla Finlandia e alla Svezia, indenni da tale malattia.
- (2) Per salvaguardare i progressi realizzati e concludere con successo il programma avviato per l'eradicazione della rinotracheite bovina infettiva, la Commissione ha concesso alla provincia di Bolzano in Italia talune garanzie supplementari con la decisione 95/109/CE della Commissione <sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 1999/579/CE.
- (3) L'Italia ritiene che la provincia di Bolzano sia ora indenne dalla rinotracheite bovina infettiva ed ha presentato a sostegno la documentazione pertinente alla Commissione.
- (4) Le autorità italiane applicano per i movimenti dei bovini nel proprio territorio norme almeno equivalenti a quelle stabilite dalla presente decisione.
- (5) È opportuno proporre alcune garanzie supplementari a tutela dei progressi compiuti dalla provincia di Bolzano

e modificare in conformità l'allegato della decisione 93/42/CEE.

- (6) Alla luce delle misure proposte occorre abrogare la decisione 95/109/CE.
- (7) Un piano di eradicazione della rinotracheite bovina infettiva in Italia, segnatamente nella provincia di Bolzano, è stato approvato per tre anni con la decisione 98/580/CE della Commissione <sup>(6)</sup>. Alla luce delle misure proposte occorre abrogare tale decisione.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. L'allegato della decisione 93/42/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
2. La decisione 95/109/CE è abrogata.
3. La decisione 98/580/CE è abrogata.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

<sup>(2)</sup> GU L 163 del 4.7.2000, pag. 35.

<sup>(3)</sup> GU L 16 del 25.1.1993, pag. 50.

<sup>(4)</sup> GU L 219 del 19.8.1999, pag. 53.

<sup>(5)</sup> GU L 79 del 7.4.1995, pag. 32.

<sup>(6)</sup> GU L 279 del 16.10.1998, pag. 49.

## ALLEGATO

Stato membro	Regione
Danimarca	Tutte le regioni
Italia	Provincia di Bolzano
Austria	Tutte le regioni
Finlandia	Tutte le regioni
Svezia	Tutte le regioni